

XXII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 1929

ANNO VII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	708	Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno	740
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica	740
Sulla rappresentanza della Camera dei deputati nelle Commissioni contemplate da leggi speciali o da decreti	708	Provvedimenti per l'istruzione magistrale	740
MANARESI	708	Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
MOSCONI, <i>ministro</i>	709	DE MARTINO: Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50	709
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):		— Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali	709
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930	717	DE' STEFANI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea per essere lavorate	739
MARESCA	717	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo etiopico di una zona franca ad Assab.	739
SARDI	723	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri	739
BIGLIARDI	726	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale	739
VIALE	727		
SALVI	727		
BIANCHI MICHELE, <i>sottosegretario di Stato</i>	727		
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero	709		
Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno	709		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica	711		
Provvedimenti per l'istruzione magistrale	713		
Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>):			
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930	740		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero	740		

	Pag.
DE' STEFANI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio	739
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabili alle specialità medicinali	739
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid, il 30 dicembre 1928	739
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1º aprile 1929 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927	739
— Determinazione, per l'anno 1929, delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia alla importazione nel Regno	739
ALESSANDRINI: Nuovo ordinamento delle milizie speciali delle comunicazioni (ferroviaria e postelegrafica)	739

La seduta comincia alle 21.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Macarini Carmignani, di giorni 1; Marquet, di 2; Bertacchi, di 7; Bonaccini, di 1; Leonardi, di 1; per motivi di salute: l'onorevole Paoloni, di giorni 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Fioretti Arnaldo, di 10; Domeneghini, di 5; Storace Cinzio, di 2; Lucchini, di 6; Mazza de' Piccioli, di 1; Arnoni, di 3; Scotti, di 6; De Marsanich, di 10; Bottai, di 1.

(Sono concessi).

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Manaresi sulla rappresentanza della Camera dei deputati nelle Commissioni contemplate da leggi speciali o da decreti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della proposta di legge del deputato Manaresi: Sulla rappresentanza della Camera dei deputati nelle Commissioni contemplate da leggi speciali o da decreti.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato, n. 183).

PRESIDENTE. L'onorevole Manaresi ha facoltà di svolgerla.

MANARESI. Onorevoli camerati! La proposta di legge, che ho l'onore di presentare, si raccomanda sotto un duplice aspetto: anzitutto sotto l'aspetto giuridico: è evidente che una Commissione parlamentare, nominata fra deputati in rappresentanza della Camera dei deputati per la disamina di importantissime leggi, non può non rimanere composta di deputati.

Ora avviene praticamente questo: che per alcuni progetti di legge, cito, ad esempio, quelli importantissimi dei nuovi Codici, le Commissioni nominate dalla Camera, composte di deputati, sono oggi formate ancora di quelle stesse persone, delle quali però alcune sono passate dalla Camera al Senato, mentre altre hanno perduto la veste di deputati per ritornare nelle file dei non politici cittadini.

Ora — è evidente dal punto di vista giuridico ed impeccabile — che chi è nominato nella veste di membro della Camera — a rappresentare la Camera stessa in una Commissione, ove abbia perduto tale veste, non possa più rappresentare la Camera.

Ciò risponde anche ad uno squisito criterio politico, perchè è appunto nel delicato compito dell'esame di alcune leggi importanti — importantissime, dico, quelle dei Codici — che interessa alla Camera di avere i suoi diretti rappresentanti.

E ciò si raccomanda anche e soprattutto sotto un riflesso pratico, perchè praticamente avverrebbe che le Commissioni paritetiche di senatori e di deputati, nominate per l'esame delle proposte del Governo per la riforma dei Codici, finirebbero per essere composte quasi esclusivamente di senatori o di cittadini che non fanno più parte della Camera.

Per queste semplici, modeste e lapalissiane ragioni, che ho avuto l'onore di brevemente esporre, io raccomando a voi la proposta di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo consente alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole camerata Manaresi?

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la presa in considerazione della proposta.

(*È approvata*).

Essendo stata approvata la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole camerata Manaresi, convoco per martedì 11 corrente alle ore 11 gli Uffici della Camera per l'esame della proposta stessa e per la nomina della Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Martino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE MARTINO. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50 (*Approvato dal Senato*) (166).

Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali (168).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (*V. Stampato n. 104-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (*V. Stampato n. 145-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro il 31 dicembre 1930, sorgeranno entro il perimetro della zona industriale e portuale del comune di Livorno, in appresso descritta, ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto termine degli stabilimenti industriali già esistenti, nel perimetro della zona stessa, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli, e limitatamente agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'articolo 11 della legge medesima.

Le esenzioni tributarie di cui al comma precedente, sono estese, nei limiti di tempo sopra indicati, anche alle opere ed impianti

portuali, ancora da deliberare e da appaltare dopo la pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

La zona industriale e portuale, indicata nel precedente articolo, è quella che risulta delimitata nella planimetria, allegata alla presente legge, secondo il tracciato della linea *A, B, C, D, F*, compresa fra le seguenti delimitazioni:

Ovest: limite della zona franca - imbocco del canale di accesso al nuovo porto spiaggia marittima fino alla foce del Calambrone;

Nord: sponda destra del Canale dei Navicelli fino al ponte della ferrovia Pisa-Livorno;

Est: limite ferroviario a monte della ferrovia Pisa-Bivio-Calambrone-Livorno Centrale fino al ponte di detta ferrovia sul torrente Ugione, sponda destra del detto torrente, fino alla confluenza con il Rio Cignolo - sponda sinistra del Rio Cignolo fino alla via del Camposanto lato Nord di detta via;

Sud: lato nord di via del Camposanto fino all'incontro del prolungamento di detto allineamento con il limite del terreno ferroviario del piazzale della Stazione San Marco, attraversata ad angolo retto sull'asse di detto piazzale - limite Ovest del terreno ferroviario lungo la linea Livorno-San Marco-Livorno Marittima fino all'incontro di detto limite della zona franca.

(È approvato).

ART. 3.

Alle espropriazioni di aree, di edifici e di altri beni privati compresi nella zona industriale portuale del precedente articolo, sarà provveduto analogamente a quanto è stabilito per la costituzione dei porti franchi, giusta l'articolo 5 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395.

Per le aree, oggetto della Convenzione intervenuta fra lo Stato e la S. I. C. A. M. (articolo 19 della Convenzione 23 novembre 1923, approvata con Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249) ed Atto suppletivo 16 marzo 1928 e che non risultassero vendute dalla S. I. C. A. M. fino al giorno 16 dicembre 1933, il Comune di Livorno od altro Ente dal Comune espressamente delegato, potrà provvedere all'acquisto delle aree stesse, fino al detto giorno ed alle condizioni e prezzi indicati nell'articolo 19 della Convenzione del 1923 con le modalità della Convenzione suppletiva 16 marzo 1928.

Se il Comune di Livorno o l'Ente delegato non eserciterà tale prelazione entro il detto termine, i maggiori prezzi di vendita per ciascun apprezzamento da parte della S. I. C. A. M. o di altro Ente in sua rappresentanza, in confronto del prezzo base indicato nell'articolo 19 della Convenzione del 1923, saranno attribuiti per metà al Comune di Livorno, che dovrà impiegarli in opere pubbliche di sistemazione e miglioramento della zona industriale.

Per i terreni demaniali, compresi nella zona industriale, saranno adottati opportuni accordi fra il demanio e gli enti ed amministrazioni interessati.

(È approvato).

ART. 4.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello delle comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone, di cui agli articoli 1 e 2 alla Società Porto industriale di Livorno, costituita con atto notaio Conti 15 marzo 1928, omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928 e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio di Livorno.

Lo stesso Ministero delle finanze di concerto con quelli delle comunicazioni e dei lavori pubblici, è autorizzato a concedere alla predetta Società, in quanto rispondente alle condizioni di cui al comma precedente, la esecuzione delle opere, impianti e servizi ancora da effettuarsi nella zona industriale e portuale di cui alla presente legge.

La stessa Società Porto industriale di Livorno è esente fino al 31 dicembre 1944 dalla imposta sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile, per gli impianti ed i servizi da essa eseguiti ed esercitati, inerenti alla zona industriale, nonchè per i redditi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere, impianti e servizi medesimi.

(È approvato).

ART. 5.

Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione della presente legge fino al 31 dicembre 1944, la Società Porto industriale di Livorno, sempre in quanto abbia adempiuto alle prescrizioni dell'articolo 4, è esente dalle tasse di registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, dai diritti di segreteria ed altri diritti fiscali per tutte le operazioni, atti e contratti relativi alla costituzione della Società predetta, ed al suo

esercizio, in quanto sia rivolto alla costruzione ed alla gestione della zona industriale e portuale.

La decisione sulle eventuali contestazioni, derivanti dall'applicazione del presente articolo, è riservata all'esclusiva competenza del ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 6.

I benefici tributari indicati nell'articolo 4 sono applicabili anche agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e relativi ampliamenti e trasformazioni, che sono sorti nella zona industriale delimitata al precedente articolo 2, dopo la pubblicazione del decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 dicembre 1921, n. 307).

Per le imposte dirette, però, il periodo di dieci anni, per gli stabilimenti indicati nel precedente comma, decorrerà dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni dei due precedenti comma non concernono, ad ogni modo, le opere e gli impianti portuali, di cui nel detto decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834, posto che alle opere ed impianti stessi doveva provvedere unicamente l'ente portuale di Livorno, istituito con decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 85, e soppresso con decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 40.

(È approvato).

ART. 7.

Il ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni è autorizzato ad emanare i provvedimenti, eventualmente necessari per l'esecuzione della presente legge, che non importino oneri finanziari per lo Stato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica.

Domando al Governo se accetta la modificazione dell'articolo unico proposta dalla Commissione.

DI CROLLALANZA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato*, n. 74-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, *sopprimendo l'articolo 8 e modificando in conseguenza la numerazione degli articoli successivi* ».

Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283.

Omissis.

ART. 1.

Nei casi in cui soci di cooperative edilizie mutuarie della Cassa depositi e prestiti con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi, abbiano perduto o perdano la qualità di socio, oppure la prenotazione o assegnazione dell'alloggio, ai sensi delle disposizioni vigenti, è in facoltà del ministro per i lavori pubblici, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto con quello per le finanze, il trapasso di proprietà alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonchè di parte o di tutte le zone annesse, acquistate in proprio dai detti soci.

Le cooperative sono tenute a corrispondere ai soci proprietari soltanto il prezzo di costo del terreno.

Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilità. Esso è insindacabile, e non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso il provvedimento rientra nella competenza del ministro per le comunicazioni.

ART. 2.

L'articolo 18 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, deve intendersi nel senso che gli affittuari non possono, per effetto della avvenuta locazione, essere iscritti soci, salvo che vi abbiano diritto per altro titolo.

Le cooperative devono provvedere alla cancellazione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, iscrivendoli, ove essi ne facciano domanda documentata secondo le disposizioni vigenti, tra gli aspiranti soci, al posto che sarebbe loro spettato riferibilmente alla data in cui conseguirono la qualità di socio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a quei soci affittuari che, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprio di un alloggio.

ART. 3.

All'articolo 3 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, che converte in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, è sostituito il seguente:

« Colui che subentra nell'assegnazione dell'alloggio, anche per motivi diversi da quelli contemplati nell'articolo 2, è tenuto a rimborsare il precedente assegnatario, dichiarato decaduto, esclusivamente del prezzo effettivo da questo eventualmente pagato per l'acquisto del terreno, nonchè del costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramento eseguiti in proprio dall'assegnatario anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge. Per quelli eseguiti posteriormente non compete rimborso alcuno.

« L'accertamento della somma da rimborsarsi è rimesso al giudizio discreto ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal ministro per i lavori pubblici. Tale accertamento, per le cooperative tra ferrovieri, sarà effettuato dal collaudatore ovvero da un funzionario da nominarsi dal ministro per le comunicazioni ».

ART. 4.

Gli atti di assegnazione di appartamenti e di mutui edilizi individuali ai soci delle cooperative che abbiano costruito o che costruiscano col solo contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, nonchè gli atti di riscatto, oltre ad essere registrati con

la tassa fissa a termini dell'articolo 65 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono soggetti a tassa fissa per le formalità ipotecarie e per la voltura catastale, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

ART. 5.

Ferma restando, nei riguardi delle cooperative mutuali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti, la facoltà di rogito in forma amministrativa disciplinata dalle vigenti disposizioni, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura, dovuti al notaio che presti la sua opera negli atti relativi all'assegnazione di appartamenti, di mutui edilizi individuali nonchè di riscatto indicati nell'articolo precedente, sono ridotti ad un quarto.

ART. 6.

Il termine, entro il quale le case popolari o economiche fruente del contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi debbono essere costruite, è prorogato al 31 dicembre 1930.

ART. 7.

Alle società ed agli enti che abbiano costruito o costruiscano case popolari o economiche col contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi, è accordata la esenzione dalla tassa comunale sui balconi, anche se le costruzioni siano state eseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

La predetta esenzione comprende anche le tasse già iscritte a ruolo purchè non siano state pagate. Quelle già versate non si rimborsano.

ART. 8.

Le disposizioni contenute nella vigente legislazione sulle cooperative edilizie con contributo statale nel pagamento di una parte degli interessi in tema di bollo, di registro, di tasse ipotecarie, di voltura catastale, si applicano alle cooperative e alle sezioni autonome di queste, da considerarsi come cooperative a sè stanti distinte da quelle di origine, per un ventennio dalla costituzione delle originarie cooperative.

Le stesse agevolazioni, però, relativamente ai contratti di mutui edilizi individuali e a quelli di riscatto, si applicano anche oltre il ventennio dalla costituzione.

ART. 9.

Il termine di 20 anni concesso dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087, a favore degli assegnatari di alloggi costruiti dai comuni per essere concessi in locazione con patto di futura vendita è prorogato ad anni venticinque.

ART. 10.

È in facoltà del ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, nei casi di esclusione dal beneficio del contributo governativo nel pagamento di una parte degli interessi, previsti dall'articolo 20 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, di disporre che i soci, a carico dei quali la detta esclusione sia stata comminata, prestino, nelle forme e nei termini da stabilirsi dai ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'Istituto mutuante, ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.

La determinazione, a cura del ministro per i lavori pubblici, sarà notificata al socio della cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra, o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, dichiarerà senz'altro, con suo decreto, la decadenza del socio moroso, e ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile.

Le norme di cui al precedente articolo sono applicabili anche alle cooperative tra ferrovieri, ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del ministro per le comunicazioni.

ART. 11.

La disposizione del primo comma dell'articolo 28 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, deve intendersi nel senso che, in sede di contratti di mutui edilizi individuali, sia da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e delle trascrizioni.

ART. 12.

Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative edilizie a contributo statale nel pagamento di una parte degli inte-

ressi, nonché tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione di vigilanza, hanno valore di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 554, n. 2, del Codice di procedura civile e sono eseguibili nelle forme previste dall'articolo 10 della legge 17 agosto 1928, n. 2102, anche nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi sociali.

ART. 13.

I contratti di affitto stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore anche se i predetti funzionari siano trasferiti in Colonia.

ART. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni riflettenti la edilizia popolare ed economica contrarie a quelle contenute nel presente decreto o incompatibili.

ART. 15.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Omissis.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione magistrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione magistrale.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 138-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi Istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui all'articolo 58 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

(È approvato).

ART. 2.

Gli Istituti magistrali possono avere da uno a quattro corsi completi inferiori e da uno a tre corsi completi superiori.

Il numero dei corsi completi è determinato da quello degli alunni che domandano l'iscrizione alla 1ª classe dei corsi rispettivamente inferiore e superiore.

Non può farsi luogo alla istituzione del 2º o del 3º o del 4º corso completo inferiore se non quando la 1ª classe abbia raccolto nell'anno precedente un numero di domande di iscrizione superiore rispettivamente a 35 o 70 o 105.

Lo stesso criterio vale per la istituzione dei corsi completi superiori.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

(È approvato).

ART. 3.

Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il ministro della pubblica istruzione può aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall'articolo 55 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quello dell'agraria e computisteria rurale.

(È approvato).

ART. 4.

Alla tabella n. 11 annessa al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituita la tabella A annessa alla presente legge.

Si dia lettura dell'annessa tabella.

GUIDI-BUFFARINI, segretario, legge:

TABELLA A.

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE costituenti la cattedra o l'incarico	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	NUMERO DELLE CATTEDRE di ruolo in un Istituto avente i corsi ordinari	NORME ED AVVERTENZE
Lingua italiana e latina, storia e geografia.	1ª e 3ª classe del corso inferiore o 2ª e 4ª classe del corso stesso.	2	Saranno istituite 4 cattedre negli Istituti con un duplice corso inferiore, 6 cattedre negli Istituti con un triplice corso inferiore, 8 cattedre negli Istituti con un quadruplice corso inferiore.
Lingua straniera . . .	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi inferiori.	1	Sarà istituita la cattedra anche negli Istituti magistrali aventi un solo corso inferiore. Saranno istituite due cattedre negli Istituti aventi 4 corsi inferiori. Negli Istituti aventi 3 corsi inferiori l'insegnamento di un corso sarà conferito per incarico.
Lingua e lettere italiane e storia.	Le classi di un corso superiore per la lingua e le lettere italiane e una classe del corso stesso per la storia.	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi 2 corsi superiori, 3 cattedre negli Istituti aventi 3 corsi superiori.
Lingua e lettere latine e storia.	Le classi di un corso superiore per la lingua e lettere latine e due classi del corso stesso per la storia.	1	Come sopra.
Filosofia e pedagogia.	Le classi di un corso superiore.	1	Come sopra.
Matematica e fisica . .	Matematica nelle classi di un corso inferiore e di un corso superiore, fisica nelle classi di un corso superiore.	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi almeno 2 corsi inferiori e 2 superiori, 3 cattedre negli Istituti aventi almeno 3 corsi inferiori e 3 superiori. L'insegnamento sarà conferito per incarico nei corsi che restino eventualmente disponibili dopo che il titolare o i titolari delle cattedre abbiano assunto i corsi obbligatori.
Scienze naturali, geografia ed igiene.	Le classi di due corsi superiori.	1	La cattedra sarà istituita negli Istituti aventi almeno 2 corsi superiori. Negli Istituti aventi un solo corso superiore l'insegnamento sarà conferito per incarico. Negli Istituti aventi 3 corsi superiori l'insegnamento di un corso sarà conferito per incarico.
Disegno	Le classi di due corsi inferiori e di un corso superiore.	1	Sarà istituita la cattedra anche negli Istituti magistrali aventi 1 corso inferiore e 1 corso superiore. Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi 4 corsi inferiori e almeno 2 superiori.

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE costituenti la cattedra o l'incarico	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	NUMERO DELLE CATTEDRE di ruolo in un Istituto avente i corsi ordinari	NORME ED AVVERTENZE
Agraria e computisteria rurale.		—	Saranno egualmente istituite 2 cattedre negli Istituti aventi 3 corsi inferiori e 3 superiori, composte una di 2 corsi inferiori ed 1 superiore e l'altra di 1 corso inferiore e 2 superiori. L'insegnamento sarà conferito per incarico nei corsi che restino eventualmente disponibili, dopo che il titolare o i titolari delle cattedre abbiano assunto i corsi di obbligo.
Musica e canto corale.	Le classi di due corsi inferiori e di due corsi superiori.	1	L'insegnamento, negli Istituti in cui sarà istituito, sarà conferito per incarico. Sarà istituita la cattedra anche negli Istituti magistrali aventi 1 corso inferiore e 1 corso superiore. Negli Istituti aventi 4 corsi inferiori e 3 superiori saranno istituite 2 cattedre, e uno dei due professori assumerà, in tal caso, l'insegnamento in 2 corsi inferiori e in 2 superiori; l'altro in 2 corsi inferiori e in 1 superiore. Negli Istituti aventi una sola cattedra sarà conferito per incarico l'insegnamento nel corso o nei corsi che restino eventualmente disponibili dopo che il titolare della cattedra abbia assunto i corsi d'obbligo.
Strumento musicale .		—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Maestra giardiniera .		1	

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 4 con l'annessa tabella A testè letta.
(È approvato).

ART. 5.

L'annessa tabella B determina le tasse scolastiche per gli Istituti magistrali.

Si dia lettura della tabella annessa.

GUIDI-BUFFARINI, segretario, legge:

TABELLA B.

ALUNNI.

Corso inferiore:

Immatricolazione	L. 30
Frequenza per ciascuna classe	» 100
Esame di idoneità	» 30

Corso superiore:

Esame d'ammissione	» 50
Immatricolazione	» 30
Frequenza per ciascuna classe	» 150

Esame d'idoneità	L. 30
Esame d'abilitazione	» 150
Tassa di diploma d'abilitazione	» 50

ALUNNE.

Corso inferiore:

Immatricolazione	L. 40
Frequenza per ciascuna classe	» 120
Esame d'idoneità	» 40

Corso superiore:

Esame d'ammissione	» 50
Immatricolazione	» 54
Frequenza per ciascuna classe	» 180
Esame d'idoneità	» 40
Esame d'abilitazione	» 180
Tassa di diploma d'abilitazione	» 50

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 5 con l'annessa tabella, testè letta.
(È approvato).

ART. 6.

Agli alunni maschi delle classi del corso superiore dei Regi Istituti magistrali è accordato, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento, l'esonero totale dal pagamento delle tasse di immatricolazione, di frequenza e di abilitazione, sempre che non siano ripetenti e nell'anno precedente abbiano riportato non meno di 8 decimi per la condotta quali allievi dello stesso Istituto o di altri Istituti Regi o pareggiati.

Agli alunni indicati nel precedente comma è, inoltre, accordato il rimborso delle tasse di frequenza che essi abbiano pagate nella 4ª classe del corso inferiore di un Regio Istituto magistrale, semprechè essi si trovassero, al momento della frequenza della detta 4ª classe, nelle condizioni previste nel precedente comma.

Salvo il disposto del precedente comma, agli alunni maschi delle classi del corso inferiore ed alle alunne delle classi del corso inferiore e superiore dei Regi Istituti magistrali continuano ad applicarsi le norme comuni vigenti circa l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Restano inoltre ferme, anche per gli alunni dei Regi Istituti magistrali, le disposizioni vigenti riguardanti l'esonero dalle tasse scolastiche a favore di speciali categorie di alunni degli Istituti d'istruzione media.

(È approvato).

ART. 7.

Sono istituite 100 borse di studio di annue lire 1200 ciascuna e 200 di annue lire 2500 ciascuna, da conferirsi agli alunni maschi che frequentano i Regi Istituti magistrali, in ragione di un terzo in favore di quelli iscritti al corso inferiore e di due terzi in favore di quelli iscritti al corso superiore.

È inoltre istituito nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo annuo di lire 380,000 per posti gratuiti nei Convitti tenuti da province, comuni o da enti aventi personalità giuridica, da assegnare ad alunni maschi dei locali Regi Istituti magistrali.

Le norme per il conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti suddetti saranno stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 8.

Restano fermi gli oneri posti dalle norme vigenti a carico dei comuni per il mantenimento dei Regi Istituti magistrali.

Potrà peraltro concedersi, con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, l'esonero parziale o totale dal contributo finanziario a quei comuni, che istituiscano o mantengano un Convitto maschile annesso ad un Regio Istituto magistrale. Il funzionamento del Convitto comunale sarà disciplinato in tal caso da un apposito regolamento interno proposto dal Comune ed approvato dal ministro della pubblica istruzione.

Il Convitto a tale fine istituito farà parte integrante dell'Istituto magistrale; ne sarà, di regola, rettore il preside dell'Istituto medesimo.

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione di essa.

(È approvato).

ART. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Continuando nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Maresca.

MARESCA. Onorevoli camerati! Nella relazione sullo stato di previsione della spesa del ministero dell'interno l'onorevole De Martino, si è fermato a rilevare che l'ossatura dello Stato fascista presenta la gagliarda struttura di un solido edificio, riaffermando la constatazione da lui già fatta l'anno scorso,

quando disse: «così è stato creato lo Stato unitario e questa è la grande fatica del Duce e del Fascismo».

Io penso, Onorevoli Camerati, che non sia inopportuno soffermarsi su questo punto, al quale ha accennato brevemente anche l'Onorevole Carapelle.

Il Capo del Governo ha dichiarato in varie occasioni che incontestabile merito del Fascismo è di aver dato agli italiani il senso dello Stato. «Lo Stato — ha affermato il Duce nell'Assemblea quinquennale del Regime — è garante della sicurezza interna ed esterna, ma è anche il custode e il trasmettitore dello spirito del popolo, così come fu dai secoli elaborato nella lingua, nel costume, nella fede». — E più oltre: «Le forme in cui gli Stati si esprimono, mutano, ma la necessità rimane».

È questa creazione dello Stato, veramente unitario, secondo le necessità presenti, continuatore delle tradizioni del popolo italiano l'opera più importante, tra le altre importantissime compiute dal Fascismo, ed è quella che più merita rilievo, perchè tutte le altre assomma, e perchè nessuno dei Governi succedutisi in Italia dal 1860 in poi era mai riuscito a dare neanche l'impressione dell'esistenza di una qualsiasi organica e solida struttura statale.

Senza soffermarmi troppo a parlare degli antecedenti storici, credo valga la pena di precisare questa realtà, che è stata compiuta con una concezione prettamente nazionale.

Subito dopo l'unificazione d'Italia vi furono aspre critiche antiparlamentaristiche, dovute a motivi di ordine economico, poichè in verità allora in Italia si viveva malissimo. E tale disagio si compendia nella frase della grande massa della piccola borghesia: «si stava meglio, quando si stava peggio».

Le nuove istituzioni estese dal Piemonte alle altre regioni d'Italia avevano scarsa rispondenza con le tradizioni e con le condizioni locali, specialmente dell'Italia centrale e meridionale. Si estese a tutto il Regno il sistema parlamentare alla francese, già sperimentato con risultati che parvero discreti nel Regno subalpino (risultati certamente dovuti più alle virtù degli uomini preposti alla cosa pubblica che al metodo stesso) e non si volle o non si potette indagare se tale sistema avrebbe conseguito identici risultati per il Regno d'Italia. Il Crispi intuì questo contrasto: «La rivoluzione francese, egli scrisse, ci schiaccia, essa ancora preme sugli animi nostri e ci tiene avvinti ad un ordine d'idee, che c'impedisce di camminare sulle orme dei Padri».

Alle critiche che si appuntavano contro le istituzioni parlamentari partecipavano uomini autorevoli di ogni parte politica, come il Bonghi, il Santamaria, il Minghetti, lo Spaventa, il De Sanctis, l'Arcoleo, il Duca di Gualtieri Avarna, lo Jacini; ma nessuno seppe proporre una riforma qualsiasi e tutto si ridusse più tardi all'invocazione del Sonnino: «torniamo allo Statuto» e alla profezia che il Bonghi faceva sul Governo parlamentare di allora: «questo è un uomo che morrà».

Dalla lettura attenta del lavoro del Gomez-Homen «Antecedenti teorici del corporativismo fascista» ho ricavato notizie importanti che credo utile riportare.

L'unico, forse, che seppe proporre qualche rimedio e che, risalendo alle origini della scuola napoletana di diritto pubblico, attraverso Enrico Cenni, Roberto e Giacomo Savarese e trovando alimento negli scrittori della restaurazione, specialmente nel De Maistre, avendo molti punti in comune con il Gioberti, si riattaccava al Cuoco ed al Vico, fu Federico Persico, il quale propose di riconoscere legalmente, dichiarandoli giuridici, gli aggruppamenti di arti e mestieri e professioni di ogni genere, traendo poi da essi, mediante particolari elezioni, i rappresentanti capaci di comporre in uno dei rami del Parlamento i vari interessi e le varie funzioni sociali sul piano più vasto e superiore degli interessi dello Stato e della civiltà.

Il camerata Gioacchino Volpe, con la sua particolare competenza, scrive che è alta esigenza fascista quella di conservare una serena e robusta coscienza storica e aggiunge che forse fu una necessità storica per l'Italia di consumare senza andare per il sottile l'esperimento parlamentare di marca straniera, appena assolto il primo impegno nazionale: l'unificazione.

Ma oggi possiamo effettivamente affermare che la storia del pensiero politico nazionale si apre col Machiavelli e continua con il Vico, grandissimi antenati del pensiero politico italiano.

Negli ultimi anni del '700 e nei primi dell'800, dopo la sanguinosa esperienza della rivoluzione francese, la tradizione di uno Stato che dovesse sorgere da consuetudini e da costumi locali ha nuovo impulso nell'Italia settentrionale col De Maistre, che si affermava ed era italiano, cattolico ed antirivoluzionario e che tendeva a restaurare, ma con opportuni ritocchi, il vecchio regime e che, scagliandosi contro gli immortali principi dell'89, affermava che la sovranità del popolo è una errata opinione, simile alla moneta

falsa, coniata da degli imbroglioni e messa in circolazione da della buona gente, che in buona fede la stima moneta sonante e aggiunge ancora che il principio della sovranità del popolo è talmente pericoloso, che bisognerebbe combatterlo, anche se fosse vero; ma che disgraziatamente, a forza di ripeterlo, tale principio, che tutti reputano falso, s'intromette insensibilmente dovunque.

Nel Mezzogiorno, con Vincenzo Cuoco, dopo il negativo e doloroso assaggio rivoluzionario napoletano del 1799, si riprende in pieno la tradizione vichiana con l'affermazione del concetto della formazione storica autonoma, per cui un popolo ha le sue proprie fonti indigene per attingere l'indicazione sia etica, sia giuridica, sia istituzionale per l'avvenire, essendo inconfondibili i suoi caratteri originari con le introduzioni forestiere. Ma il Cuoco, nutrito di storicismo, accetta e conferma il fatto compiuto della raggiunta eguaglianza civile, per farsi restauratore non del passato, ma dello Stato e riconosce che i tempi erano maturi per inaugurare mutazioni, ma che erano tempi di resurrezione e di risorgimento. Staccato dai legami con le vicende forestiere, disse: « altri ideali, perchè altra storia, niente universalità della rivoluzione, niente rivoluzione modello, niente costituzione tipo; chi vive sotto il sollievo di altri cieli e sotto il peso di altra storia, si dia altra legge ed altro governo » e si convinse di fare una rivoluzione italiana e non già la rivoluzione francese in Italia.

E durante il Risorgimento italiano troviamo ancora identità di vedute tra nord e sud. Nel nord attraverso il pensiero del Gioberti, che, anch'esso nutrito dal Vico, dal Cuoco, dal De Maistre, ebbe sempre l'idea predominante della tradizione prettamente nostra di uno Stato forte, di uno Stato cattolico, il quale, se in un primo tempo con il Primato, forse per opportunità politica, fu come lo concepì il Rosmini, federalista, in un secondo tempo, quando questa idea della Federazione non ebbe più senso, lo concepì, con il Rinnovamento, unitario. Nel Mezzogiorno ritroviamo lo stesso sentimento profondo della necessità della formazione di uno Stato italiano, sia esso federativo o unitario, come si riscontra nel tentativo del Governo borbonico, per il Congresso dei Principi italiani, come risulta dal Paladino, e come si verifica nel periodo della rivoluzione siciliana, quando anche i più accesi per la separazione da Napoli, come Gioacchino Ventura, tendevano alla costituzione della Federazione di tutti gli Stati italiani e con i

proseliti che ogni giorno annoverava nel Mezzogiorno l'idea unitaria, con l'attiva propaganda del Mazzini. E se l'idea della Federazione, come ha ben detto il camerata Martire, non fu altro che un'utopia, perchè assolutamente fuori della realtà, in quanto che il giorno nel quale il Papa fosse stato il Presidente della Federazione, si sarebbe trovato in una difficilissima condizione per assolvere il suo alto mandato di Capo della Chiesa Universale, è indiscutibile, però, che attraverso tutti questi tentativi il clima storico era di già preparato e, pur discutendo sulla forma, tutti gli italiani sentivano la necessità di unirsi, di fondere le tradizioni comuni, che traevano origine da usi e costumi in parte simili e da uomini di pensiero che avevano avuto idealità identiche. E perciò possiamo ben affermare che se è vero che il Risorgimento fu opera di una minoranza, non è men vero che essa minoranza trovò, come ai giorni nostri la Rivoluzione fascista, tutto il paese moralmente e profondamente preparato al grandioso avvenimento.

E forse interessante, oggi che lo Stato italiano è veramente formato secondo le tradizioni comuni, indagare se all'inizio il movimento fascista fu sorretto da questi antecedenti; ma se è vero, come è stato affermato, che lo storicismo è radicalmente incapace di giustificare se stesso e di fondare un'azione veramente creatrice di storia, perchè solo una fede, un alto sentimento che non vede ostacoli e che si proietta nell'assoluto crea la storia, amo credere che, sentendo i bisogni del popolo italiano ed avendone conoscenza profonda, il Fascismo creò lo Stato, che risponde alla nostra tradizione ed al nostro costume, spontaneamente, senza perdersi nella metafisica della storia; e poi fu il genio e il buon senso e la conoscenza storica del Capo che evitò, o camerata Felicioni, che il pendolo procedesse troppo oltre.

È chiaro altresì che una italianità così intesa, non solo non respinge il nuovo, ma anzi lo chiede, come suo alimento, sul quale affinare le attitudini antiche, per trarne sempre nuove espressioni. E possiamo effettivamente dire, come aveva detto il Persico, seconda la nostra e insita tradizione cattolica e, che certamente aveva ricavato questo suo concetto da Pietro Giannone difensore delle prerogative dello Stato, che stabiliva l'antitesi tra il pensiero germanico e il pensiero latino, quel Pietro Giannone così citato recentemente: « Desideriamo ed amiamo l'organismo e la gerarchia, ma la vogliamo ordinata, chiaramente definita, composta di

scalini l'uno all'altro sottostanti e soprattutto che riesca ad un capo che dall'alto domini tutto, regga tutto, provvegga a tutte le parti ».

Constatiamo, onorevoli camerati, che finalmente, mercè il Capo che tutto vede e a tutto provvede, l'Italia è un blocco solo, ora, più che mai dopo l'avvenuta conciliazione con la Chiesa. Così è smentita quella vecchia leggenda, che non trovava appoggio nella storia, che l'italiano fosse uno dei più indisciplinati e divisi popoli della terra.

Delle opere compiute dal Regime ne esaminerò due, che sono intimamente connesse: la politica demografica e la bonifica integrale, che, come dice il camerata Serpieri, deve essere anche strumento per conservare nella società il migliore equilibrio fra gli elementi rurali e quelli urbano-industriali: il che trascende il fine economico, ed ancora che per bonifica integrale si tratta di trasformare un regime fondiario per renderlo suscettibile di più alta produzione unitaria e di più denso e stabile popolamento agricolo.

Se oramai è indiscutibilmente dimostrato che il regresso delle nascite segna la morte dei popoli, tale fenomeno è collegato anche, in buona parte, con quello dell'urbanesimo, come tendenza all'agglomeramento nei centri urbani e allo spopolamento delle campagne. E, sorvolando sui provvedimenti adottati e che ogni giorno emana il Governo sull'educazione religiosa e spirituale da darsi alle anime nella santità della famiglia e su quelli igienico-sociali-sanitari per la difesa dell'esistenza umana, fermiamoci sulla politica di attaccamento alla terra, che si può attuare mirabilmente con i provvedimenti per la bonifica integrale con il sorgere di nuovi centri rurali, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, dove esisteva la tanto discussa ed annosa « questione meridionale ».

Richiamo in succinto i precedenti della questione.

« Sempre viva, come dice il Volpe, quella questione meridionale, che un po' era l'arma polemica per battere o sulle vecchie classi dirigenti o sulla borghesia o sul Governo o sull'Italia, un po' era malanno vero della regione e della Nazione tutta quanta, frutto di grande povertà naturale, di malgoverno durato secoli, di scarsa energia dei poteri statali dopo il 1860, di prevalenza politica dell'Italia industriale del Nord sull'Italia agricola del Sud e degli interessi industriali su quelli agricoli ».

In Sicilia, secondo quello che appariva dagli studi del Lorenzoni nel volume sull'in-

chiesta sul Mezzogiorno, dalle ricerche del Bruccoleo, il problema del latifondo non si era molto avvicinato ad una qualche soluzione.

Le leggi speciali per la Basilicata (1904) e per la Calabria (1906), che mettevano in programma costruzioni stradali, ferrovie complementari, bonifiche, credito, sfruttamento di forze idrauliche, ricostituzione forestale, ecc. anche per rimediare a disordini idrici e alle frane, avevano avuto ed avevano applicazione lenta e parziale, per insufficienza di fondi, di indirizzi politici, di personale tecnicamente preparato e per scarsa organicità di concezione e simultaneità di esecuzione; ed aggiungo ancora, per la infinita miseria del paese e dei proprietari.

Eppure il Mezzogiorno era ritenuto naturalmente ricco. La sua povertà era attribuita ad inferiorità della popolazione e al malgoverno degli uomini, e tale opinione ebbero anche dei meridionali illustri.

Ruggero Bonghi, Agostino Depretis, Quintino Sella, Marco Minghetti considerarono rispettivamente il Mezzogiorno « troppo favorito dalla natura », « singolarmente ricco », « eccezionalmente cospicuo », « il più bello, il più fertile paese d'Europa ».

Con particolare competenza ne hanno scritto recentemente due benemeriti: il Sansone e il lombardo Azimonti; ma chi per oltre trent'anni, nel Parlamento e nei suoi scritti, si è sforzato di distruggere la leggenda di un Mezzogiorno ricco e torpido è stato Giustino Fortunato, secondo il quale il Mezzogiorno è invece un paese naturalmente povero: questo il fenomeno singolare dell'Italia Meridionale. E aggiunge che a pochi balenò il sospetto che essendo il grado di sviluppo fisico e morale di un popolo correlativo con le condizioni di clima e di suolo, le cause del ritardato progresso fossero principalmente da ricercare in queste.

Nessuno ricordò le singolari asprezze della struttura topografica, gli intricati labirinti delle sue montagne franose, con i molti sregolati suoi torrenti in cambio di fiumi, con tante deserte zone irrigue sulle quali impera la malaria. Ed egli e altri scrittori, in questo concordanti con il Volpe, riuscirono a provare che la situazione dell'Italia meridionale andò relativamente peggiorando di fronte a quella del 1860 e che il regime doganale e il regime finanziario furono di grave nocimento all'agricoltura e al Mezzogiorno in specie, il quale, proporzionalmente alla sua ricchezza, pagava per imposte di ogni natura assai più di altre parti d'Italia.

È inutile ricordare le varie proposte fatte al Parlamento per la risoluzione di tale problema, tanto più che gli stessi agitatori della questione, quale il Fortunato, avevano sempre una nota di pessimismo, come quando il Fortunato dice: « La terra meridionale più che sterile è esaurita da che per secoli si è fondata sullo sfruttamento meno del suolo che del capitale » notando che tutto quasi si attribuisse al Governo indigeno o straniero e nulla o assai poco ai rapporti che necessariamente intercedono fra un popolo e la sua terra. Solito tema di declamazione la Spagna e i Borboni, quasi che la dominazione spagnuola non fosse esistita in altre parti d'Italia e il Governo di Parma fosse stato migliore di quello delle Due Sicilie.

È opportuno osservare che il Governo spagnuolo anch'esso si preoccupava, sia pure a modo suo, di creare nuovi centri abitati e, si può dire, non esiste concessione di diploma nobiliare, specialmente in Sicilia, con cui o si dà il titolo per aver resa abitabile una nuova terra o lo si concede con l'obbligo di renderla abitata. Ed il Governo borbonico si preoccupò anch'esso delle bonifiche (esempio quelle dei Regi Lagni), ma non riuscì a risolvere il problema. Tutti questi tentativi non ebbero risultato per due motivi: la grande miseria del paese che gli stessi governi continuavano a sfruttare ed il mancato intervento diretto dello Stato.

Durante discussioni parlamentari gli onorevoli Lacava, Torraca e Salandra fecero osservare la speciale situazione della Basilicata con il fenomeno dello spopolamento dovuto all'alta percentuale dell'emigrazione, facendo notare le ragioni per le quali famiglie intere di operai, di contadini e persino di piccoli proprietari espatriavano per la impossibilità di sostenere le spese delle imposte, non esistendo capitale a buon mercato, non potendo ottenere alcuna forma di credito agrario e per le gravi condizioni dovute al progredire della malaria per i disboscamenti avvenuti senza criterio e senza limite, data l'assenza assoluta di disposizioni governative; e fecero altresì notare che l'emigrazione aggravava sempre di più la situazione, onde l'onorevole Torraca esclamava: « Sicchè la mia provincia rimarrà una landa deserta » una provincia per la quale non è una frase dire « che si spegne ».

Ma il Fascismo — divenuto Governo — iniziò subito l'opera di risanamento, che, giova ricordare, nei passati tempi nessuno aveva saputo proporre e nessuno aveva saputo attuare, pur avendo avuto molti uo-

mini del Mezzogiorno al Governo, non potendosi ritenere organico programma in tal senso l'emanazione di disposizioni di legge che si limitarono a provvedere per alcuni problemi di carattere speciale e di indilazionabile soluzione, senza poter sviluppare la vasta e metodica azione iniziata con il fascismo.

Benito Mussolini infatti ha affrontato questo problema nettamente, chiaramente, svuotandolo dell'artificioso contenuto politico del quale si erano serviti a loro vantaggio coloro che amavano sollevarlo nel momento dell'assalto alla sdrucita diligenza ministeriale. Perchè infatti nel suo viaggio in Sicilia, il Duce affermò senza equivoci che le masse dei rurali non chiedevano riunioni di assemblee, libertà illimitata, ma acquedotti, strade, bonifiche; e quando, con la consueta sincerità fascista, dichiarò che non esiste un problema del Mezzogiorno d'Italia, perchè tale problema, come tutti i problemi che debbono risolversi in Italia, sono d'interesse nazionale.

E subito si dette mano all'opera immensa, con alacrità, con fervore: bonifiche di migliaia di ettari sono state attuate e sono in esecuzione: l'Opera nazionale combattenti, i Consorzi dei tanto malfamati proprietari meridionali si sono costituiti e si son messi all'opera, sorgono villaggi, molti secondo il progetto tipo del Ministero dei lavori pubblici emanato da S. E. Giuriati quando dirigeva quel Dicastero; la Calabria è all'avanguardia in questo movimento grandioso di rinascita. Tutto ciò attraverso le disposizioni per la bonifica integrale emanate dal Governo. Cosicchè, dinanzi a tanto fervore di opere, i più scettici debbono riconoscere che il problema del Mezzogiorno non era insolubile, che non aveva alcun carattere di ineluttabilità, ma che occorreva ferma volontà e la forza di uno Stato che potesse assumersi con la sicurezza della continuità l'impegno per assolvere un compito così poderoso.

Mi sia consentito, a tal punto, che io segnali la necessità, ai fini stessi del buon esito della bonifica iniziata, di rivedere man mano che si esegue la bonifica il regime delle imposte, adeguandolo, secondo i criteri di onestà e di giustizia del Fascismo, al reddito effettivo, procurandolo altresì di arricchire il Mezzogiorno, impedendo le eventuali speculazioni, vigilando che il danaro concesso dal Governo per la terra vada tutto alla terra, direi quasi di incoraggiare la migrazione interna di capitali, il che è molto più importante delle migrazioni delle popolazioni e così si avvererà anche quello che ha detto il camerata Ser-

pieri nell'ultimo Congresso dei tecnici agricoli, che cioè il tipo di proprietà essendo un riflesso dell'evoluzione dell'agricoltura, si otterrà con il minimo delle espropriazioni un vasto movimento di trasferimento volontario di terre ed una migliore naturale ripartizione della proprietà. (*Approvazioni*).

Dopo questi necessari chiarimenti e queste osservazioni che spero non sembreranno superflue sulla politica demografica e sulla bonifica integrale, mi permetto, nel mettere in rilievo la buona prova che ha fatto l'Istituto podestarile, di richiedere all'onorevole ministro che, come è stato stabilito per i segretari comunali dei comuni dichiarati luoghi di cura il passaggio alla categoria immediatamente superiore, avvenga anche per il Comune stesso agli effetti della categoria avuto riguardo anche al numero dei consultori e dei vice-podestà: e ciò per l'importanza che hanno tali comuni, metà continua di stranieri.

Dato che ho accennato a tale argomento dei luoghi di cura, mi permetto pregare ancora di voler esaminare se, dopo l'emanazione del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, recante norme per il nuovo ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, che molto opportunamente attribuisce ad un solo organo tutta la materia complessa del turismo e dopo l'abolizione degli enti autarchici e dei comitati dei luoghi di soggiorno e cura, che da essi dipendevano, non sia il caso di costituire alle dipendenze dei Consigli provinciali dell'economia il Comitato delle stazioni di cura di carattere provinciale, come organo periferico del Consiglio centrale delle stazioni di cura di cui al recente disegno di legge ora in esame dinanzi a questa assemblea. Tale Consiglio provinciale potrebbe mantenere i contatti con l'E. N. I. T., organizzare manifestazioni, svolgere propaganda secondo i bisogni della provincia, non permettendosi riconoscimento a tutti gli altri comitati svolgenti attività di turismo, i quali, in generale, non servono che alla réclame di pochi e spesso a fine di speculazione.

Non può essere dimenticata, fra le più provvidenziali opere del Regime, la legge in favore della maternità e dell'infanzia, con cui è stato affrontato uno dei più importanti problemi assistenziali. E senza entrare nella complessa materia delle opere pie, le cui istituzioni abbondano in molte città d'Italia, con regolamenti complicati, con programmi interferentisi, con mezzi spesso insufficienti salvo eccezioni di lauti ma purtroppo spesso inutili bilanci, sarebbe opportuno esaminare la possi-

bilità di raggruppare ancora tali istituzioni, di fonderle, per dare ad esse unica direzione e più oculata amministrazione, nè permettere che ne sorgano altre senza i necessari mezzi. Invece di intestare alla memoria di un più o meno illustre congiunto, un intero ospedale, basterà ricordarlo in una sala e si farà opera meritoria lo stesso.

Nè parmi inopportuno segnalare all'onorevole ministro la necessità, come alcune Federazioni di enti autarchici avevano studiato, di costituire nei centri più importanti, che potrebbero corrispondere agli ex-capoluoghi di circondario, degli ospedali consorziati, al mantenimento dei quali potrebbero contribuire anche i comuni della zona, e ciò potrebbe essere reso fattibile qualora si usufruisca delle rendite di molte Congregazioni di carità, delle quali alcune nel Mezzogiorno sono ricchissime. Tali ospedali consorziati, come è ovvio, farebbero evitare l'agglomeramento dei malati nei grossi centri urbani, ove spesso non trovasi posto per richieste di ricovero, e permetterebbero ai comuni vicini di usufruire di tutti i ritrovati della scienza nei capoluoghi. (*Approvazioni*).

Una istituzione che è strettamente connessa con la precedente è l'Opera Nazionale Balilla, per l'assistenza e l'educazione fisica e spirituale delle nuove generazioni nate e sviluppantisi nella nuova atmosfera creata dalla Rivoluzione Fascista. « L'educazione, affermava Emanuele Gianturco nel 1897 dal banco di ministro della pubblica istruzione, non è opera della scuola soltanto; con essa deve concorrere l'azione di gran lunga più assidua ed efficace della famiglia e deve concorrere l'azione di tutto l'ambiente sociale, del teatro, della stampa, del Parlamento ». Ed aggiungeva: « Ora bisogna purtroppo confessare che la scuola non trova in generale nella famiglia e nell'ambiente sociale un ausilio efficace all'opera sua educatrice ».

Ed ecco che l'Opera Balilla completa l'azione educatrice della scuola e della famiglia. Ed io penso, concordando con quanto hanno sostenuto in quest'Aula alcuni oratori, che l'Opera Balilla dovrebbe essere ancora più vicina alla scuola e possibilmente con il controllo di questa: le relative difficoltà economiche che possono derivare dall'attuazione di tale concetto debbono essere superate, trattandosi dell'educazione della classe dirigente di domani.

Accanto a questo organismo svolge la sua attività l'Opera nazionale dopolavoro, che prosegue anch'essa fini altamente sociali di educazione morale, intellettuale e fisica.

Le gagliarde manifestazioni dello sport, secondate dall'opera del Governo, guadagnano la grande massa del popolo italiano senza distinzione di censo; gli sportivi, saldamente inquadrati nel C. O. N. I., che può essere paragonato, e con nostro vantaggio, ai Ministeri o Sottosegretariati di educazione fisica esistenti in altri paesi, sotto la direzione di Augusto Turati sono sempre più disciplinati, con il controllo delle Federazioni e degli Enti sportivi provinciali.

Ma opportunamente il camerata De Martino nella sua relazione ha accennato ai provvedimenti riguardanti la costruzione dei campi sportivi: la legge del 21 giugno 1928, n. 1580, che facilita tale costruzione e integra le provvidenze attuale per l'educazione fisica della gioventù, mentre subordina l'approvazione dei progetti ad organi di riconosciuta competenza tecnica, Opera Nazionale Balilla e C. O. N. I., secondo un progetto unico fatto compilare dalla Direzione del partito, estende alla costruzione di detti campi le provvidenze in vigore per le opere igieniche e dichiara esenti da ogni tassa sugli affari gli atti riferentisi all'acquisto, alla costruzione e al restauro dei campi stessi.

A tale proposito chiedo ai competenti onorevoli ministri se, date le condizioni finanziarie dei Comuni del Mezzogiorno per i quali principalmente è necessario il sorgere di campi sportivi, non sia il caso di creare uno speciale Ente con l'esclusività e con agevolazioni di credito per la costruzione dei campi, che potrebbero poi essere ceduti, in un secondo tempo, ai Comuni oppure a Società che, dopo la costruzione, dovrebbero sorgere sul posto stesso.

Io penso che effettivamente queste quattro grandi istituzioni, Opera maternità ed infanzia, Opera Balilla, Dopolavoro e C. O. N. I. che perseguono fini di assistenza, educazione morale, civile e fisica, e che seguono l'uomo dalla nascita alla età adulta, potrebbero avere un'unica direzione, ancora di più entro lo Stato, senza temere che possano cadere nel burocraticismo, in quanto non deve ammettersi tale eventualità con il Governo fascista e con il suo Capo Benito Mussolini. E poi, in ogni caso, accanto vi sarà sempre vigile il Partito, che ha nel suo programma il compito di vivificare, di risvegliare sempre più le energie, di preparare i nuovi uomini e mantenere accesa la fiaccola dell'iniziativa.

In Germania del resto esiste il Ministero del benessere popolare, avendo i tedeschi inserito le opere tutte assistenziali dei lavoratori direttamente nello Stato.

Nel campo sportivo, tenendo presente che lo sport, come dice il camerata Ferretti, dev'essere anzitutto e soprattutto scuola di volontà che prepara al Fascismo i consapevoli cittadini della pace, gli eroici soldati della guerra, bisogna sorvegliare molto, moralizzando là ove si annida il professionismo.

Onorevoli camerati!

Ho appena accennato, richiamando la vostra attenzione su queste questioni, perchè penso che lo studio di questi problemi ha importanza fondamentale, in quanto che, attraverso queste istituzioni prepariamo la nuova gioventù che, educata in un clima del tutto fascista, non deve più neanche concepire che si possa, come nei tristi tempi fortunatamente superati dalla Rivoluzione fascista, bestemmiare la Patria e cercare di sfuggire al dovere di dare anche la vita per essa, quando fosse in pericolo.

Le opere del Regime da me prese, sia pur brevemente, in esame, attestano che la nostra razza, curata nel suo sviluppo demografico, fisico, culturale e civile si avvia verso giorni indubbiamente migliori.

E noi vediamo già sorgere le nuove generazioni, per le quali il pensare e vivere fascisticamente sarà più che mai tutt'uno con il pensare e vivere da italiani. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sardi.

SARDI. Onorevoli camerati, la discussione sul bilancio dell'interno è dal Regime fascista riportata su nobili basi: non è più, quale fu per decenni per la democrazia imperante, la sede attesa ed opportuna per il libero sfogo di competizioni faziose, di guerriglie campanilistiche, terreno per conquista di posizioni personali o accademia di teorie diverse l'una dall'altra, ma tutte tese ed armate contro la Nazione e l'interesse supremo della Patria. Politica interna fascista significa studio appassionato e soluzione pronta dei problemi che interessano la elevazione morale, intellettuale e spirituale del popolo.

Dalla difesa della madre che concepisce il fanciullo, alla assistenza dei bimbi nei primi passi della loro vita; dalla protezione ai vecchi e agli invalidi, alla tutela degli operai sottratti alle bettole e portati nelle oneste e sane Camere del Dopolavoro; dallo studio dei grandi problemi contro i mali sociali, alla cura della gioventù, perchè essa con mente aperta, cuore sano e braccia d'acciaio pensi all'amore e alla difesa della Patria, nessuno dei mezzi che a questo scopo possono tendere è stato dal Governo fascista

non curato a fondo. Anche uno nuovo, che la civiltà ha messo a disposizione del nostro secolo, è stato dal Regime curato in modo degno di rilievo: intendo accennare e brevemente alla cinematografia educativa. (*Commenti*).

Dovete essere veramente fieri di quel che il Governo Fascista ha fatto in questo campo, perchè l'Istituto Nazionale L. U. C. E. è creazione del Regime Fascista e perchè il primo esempio che è stato dato al mondo intero di una legislazione statale in materia di cinematografia educativa, viene precisamente dal Regime Fascista. (*Applausi*). E posso aggiungervi, dato che il primo momento del vostro dubbio consenso mi spinge a ciò, che nel suo impetuoso sorgere l'Istituto Nazionale L. U. C. E. fu accolto con diffidenza all'estero e anche con un certo scetticismo all'interno. Ma l'esperienza ha dimostrato che ben si era visto, che questo era problema che interessava gli spiriti e che ad esso, perciò, il Governo fascista aveva fatto bene a rivolgere la sua attenzione.

La produzione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. è andata crescendo di anno in anno.

I suoi accordi fatti all'Estero con importanti Società ed Enti per scambio e vendita della nostra produzione dimostrano quanto questa sia apprezzata e come la iniziativa italiana sia attentamente seguita e studiata.

Ora guardiamo un po' quel che si fa all'estero a questo riguardo.

All'estero la cinematografia educativa è molto curata dall'industria privata e assistiamo anzi quasi ad un contrasto fra l'industria privata, che vede la possibilità di grandi successi in questo campo, successi non solamente spirituali, ma anche commerciali e che quindi tiene a non farsi scappare dalle mani questo prodotto, e gli Stati che cercano di prendere, di avocare a sé la direzione e il controllo di questa attività squisitamente sociale, senza riuscire allo scopo.

Alcuni paesi quali: Spagna, Rumania, Bulgaria, Grecia creano istituti statali o parastatali di cinematografia educativa, a somiglianza del nostro.

Ma un avvenimento ancora più significativo debbo richiamare alla vostra attenzione e cioè questo: nel settembre 1927 la Società delle Nazioni deliberava di applicare nel campo internazionale quanto l'Italia fascista aveva creato e per sé già applicato, e costituiva l'Ente internazionale di cinematografia educativa, scegliendone la sede proprio nella Roma fascista di dove il primo esempio

del genere era partito. Pochi mesi dopo anche questo Istituto era una realtà operosa e feconda.

In Francia è stata creata alla fine del 1928 una « officine cinématographique d'enseignement de l'Académie de Paris ». Il Governo ha presentato un progetto di legge tendente a concedere un milione di franchi all'anno per sovvenzionare iniziative di cinematografia culturale. Il Ministero della pubblica istruzione ha tutto un programma inteso a curare la diffusione non solamente delle films ma anche delle macchine cinematografiche nelle scuole e negli Istituti di educazione.

In Inghilterra una legge speciale esenta dalla dogana l'importazione di films culturali. Lo Stato non fa nulla direttamente ma indirettamente sovvenziona l'industria privata perchè essa curi i films di propaganda; e così abbiamo una serie ricchissima di films che illustrano la vita militare della marina, dell'esercito, delle forze aeree, che documentano l'industria della pesca, i servizi postali, le grandi vie di comunicazione dell'Impero e tutto ciò che è produzione materiale, spirituale e morale della Nazione. Proprio nell'aprile scorso si è tenuta a Londra una conferenza molto importante cui hanno partecipato importanti personalità, che si è conclusa precisamente con la votazione di un ordine del giorno con il quale si richiedeva al Governo l'istituzione di un centro statale di cinematografia educativa.

In Germania si fa ancora di più. Interi programmi cinematografici sono in Germania composti di films di cultura e di educazione. Una legge stabilisce che tutti i films dichiarati ufficialmente culturali, di lunghezza superiore ai 200 metri, sono esenti dalla tassa sui divertimenti che è del 15 per cento sui biglietti d'ingresso, il che significa che se un programma è completamente culturale nessuna tassa viene pagata allo Stato, se invece il programma è misto, cioè composto in parte di films culturali, proporzionalmente, per la parte culturale, i biglietti d'ingresso sono esentati dal pagamento della tassa sui divertimenti. A Monaco si è creato un archivio statale di cinematografia culturale, sovvenzionato dallo Stato con 125,000 marchi all'anno; a Berlino è in creazione un centro culturale per la cinematografia educativa, sovvenzionato dallo Stato con 1 milione di marchi. È stata creata una associazione fra i maestri delle scuole secondarie, appunto per l'acquisto e la diffusione dei films culturali; è sovvenzionata dal Ministero dell'interno.

Tutto questa vi dimostra quanto cura il Governo tedesco ponga per la riuscita di questo mezzo di educazione.

Ma soffermiamoci per un istante all'esempio che viene dalla Russia; vediamo quello che si fa in Russia a questo riguardo. Lenin, in un discorso pronunciato al sindacato degli artisti nel 1919 diceva: «l'arte più interessante per la Russia, secondo me, è l'arte cinematografica». E voi sapete quale funzione in Russia viene data all'arte. Uno scrittore diceva tempo fa che sono solamente gli ingenui a credere che l'arte sia l'unico dominio al mondo che si trovi al di là dei partiti, fuori dell'urto delle fazioni di uomini e delle rivoluzioni sociali; e aggiungeva che l'arte è uno degli strumenti più efficaci per vincere queste battaglie politiche e sociali. E la Russia profonde denari per la cinematografia e ne consegue manifestazioni non solo di efficace propaganda politica ma anche di artistica raffinatezza.

In Russia vi sono leggi speciali di grande importanza in materia di cinematografia e tutta la cinematografia è cinematografia di propaganda!

Dicono i Russi infatti che l'unica cinematografia che non riesce a scopo di propaganda è quella che ne porta l'etichetta.

In Russia una legge stabilisce che nei comuni di popolazione inferiore ai 50 mila abitanti le sale cinematografiche aperte a scopo di studio, di cultura e di educazione sono sovvenzionate dallo Stato per il 50 per cento.

Con provvedimento governativo si stabilisce che la film teatrale non deve superare i 1700 metri perchè oltre 650 metri — quelli cioè necessari per completare il programma — debbono essere riservati alla film educativa. È il principio stabilito dal Governo fascista con la legge 3 aprile 1926, ma ampliato e reso più complesso.

Un provvedimento recente stabilisce che nel 1929, l'anno in corso, ben 6000 istituti di cultura saranno muniti di apparecchio cinematografico e cioè 3500 scuole primarie, 1800 scuole secondarie, 590 scuole per i giovani contadini, 110 giardini d'infanzia.

Il programma porta che tali impianti raggiungano il numero di 12,500 nell'anno 1930.

Aggiungo che in Russia vi sono 1418 installazioni mobili per l'esercito, dedicate cioè alla istruzione e alla propaganda nell'esercito. Ed è del commissario del popolo Lunacarski una disposizione per la quale veniva creato un organismo che riassumeva in se le funzioni di controllo e di produzione di films a tre scopi: insegnamento, educazione sociale

(il che vuol dire educazione e preparazione politica), illustrazione dei grandi problemi del paese e realizzazioni compiute dai Soviet.

Questo genere di films i Russi lo chiamano films agitatore ed io voglio leggersi le parole esatte che un forte scrittore della rivoluzione scriveva: «Il films agitatore non si dirige all'intelletto, ma alla emozione degli esseri umani. Esso deve produrre degli abbandoni, dei momenti di tristezza e di esaltazione. A noi che esprimiamo dei sentimenti, delle passioni, delle azioni, il film agitatore dà dei fucili che noi stringiamo saldamente nelle nostre mani e coi quali spariamo dalla parte appropriata per colpire il punto che ci interessa. Il cinema del nostro secolo deve essere considerato come rilevatore di pensieri, suscitatore di emozioni e preparatore di azioni».

Ecco qual'è la finalità di questa cinematografia russa, ecco qual'è lo scopo che i Sovieti in Russia si prefiggono, sovvenzionando nel modo come fanno la cinematografia del loro paese.

Ebbene noi abbiamo l'orgoglio di avere creato per primi in tutto il mondo questa politica della cinematografia educativa osando e rischiando come è sistema del Fascismo. Siamo stati imitati all'estero; ma occorre che non ci si arresti. Io domando: perchè oggi che la grande idea è già realizzata, oggi che il cinematografo è conosciuto come forse il mezzo più potente di penetrazione degli spiriti, di formazione delle coscienze, di preparazione di eventi e di azioni perchè non si pensa a diffonderlo ancora maggiormente, controllandolo opportunamente?

Io potrei dirgermi a ciascuno dei ministri per invocare provvidenze. Non scendo a dettagli, per ora; io sollevo la questione.

È la prima volta che la Camera italiana si occupa di questo argomento. Io credo sia bene che se ne occupi ancora e pensi non solamente alla cinematografia educativa; ma anche a tutta la cinematografia che, nell'economia nazionale di oggi, è un elemento poderoso di industria, di commercio e di arte.

Ebbene, domando, perchè non si può raggiungere questo scopo, cioè di dare a ciascuna scuola una macchina cinematografica come strumento di cultura e di lavoro, quale dotazione ordinaria delle scuole. Eppure la legge c'è già; la stessa legge che stabilisce che ci devono essere i quadri iconografici e le carte murali, il pappagallo spiumato e gli uccelli imbalsamati (*Si ride*), stabilisce il criterio pedagogico che all'insegnamento fonico si debba unire anche quello visivo. Ebbene si

adatti la legge che già esiste al mezzo nuovo, allo spirito nuovo ed alle nuove necessità.

Perchè non si fornisce ogni caserma, ogni nave di un cinematografo? In modo che l'istruzione sia fatta con questo nuovo mezzo che è il più rapido e il più efficace di tutti, perchè attraverso la vista il pensiero già tradotto in immagine arriva sollecitamente allo spirito, al cuore ed alla mente dei giovani. E queste macchine potrebbero essere adibite anche per la ricreazione dei soldati, che troverebbero nelle stesse loro caserme il mezzo per divertirsi onestamente. Perchè il Ministero delle finanze non dà agevolazioni speciali ai films culturali, dato il nobile scopo che questi films si prefiggono?

Non entro nella questione di dettaglio, ripeto, sollevo la questione generale di politica cinematografica. Proprio in questi giorni se ne discute a Parigi in un congresso di cinematografia mondiale, e fra pochi giorni a Padova vi sarà il primo congresso cinematografico italiano. Questo vi dice che tutto il mondo cura e segue il problema, sia per ragioni economiche sia per ragioni politiche e sociali.

E si pensi che si può dire che la cinematografia oggi è appena al suo inizio! Ebbene, pensino gli onorevoli camerati a questo problema, pensino che ciò che finora ha fatto l'Istituto Nazionale L. U. C. E., lo ha fatto senza un soldo di sovvenzione da parte del Governo, perchè non c'è nessun bilancio dello Stato che sia gravato di un solo centesimo per sostenere l'Istituto Nazionale L. U. C. E.

Sarebbe quindi opportuno dedicare qualche ritaglio di fondi dei diversi ministeri per devolverli a questo scopo. Se ciò sarà fatto, una nuova benemeranza sarà aggiunta alle tante che il Governo fascista ha già conseguite per l'educazione del popolo. Educazione non solo però nel senso di insegnamento, cioè ausilio didattico prezioso al maestro e all'istruttore, ma educazione nel senso più completo della parola: costruzione di modo di pensare e di agire, rinsaldamento di costumi, tutela di un patrimonio spirituale che è orgoglio di razza e di stirpe, difesa di una civiltà ancor viva e vitale, formazione di coscienze, di volontà, preparazione di storia.

Confido che questi voti possano essere assecondati dall'opera sagace del Governo fascista, il quale non ha solamente avuto il merito delle grandi idee, ma quello di realizzarle vittoriosamente, perfezionandole continuamente. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Barbiellini-Amidei ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'onorevole Bigliardi:

« La Camera plaude all'opera svolta dal Ministero degli interni nel campo della Assistenza sanitaria. Raccomanda che questa opera sia completata facendo esercitare rigorose ispezioni negli ospedali che ricoverano malati infettivi. Siano perciò con intransigenza messe come condizioni di capacità di ricovero: a) l'isolamento; b) la sterilizzazione assoluta spinta a qualunque oggetto; c) la depurazione dei liquidi di fogna. Così pure di quelle altre disposizioni che saggiamente la Direzione generale di Sanità potrà emettere quando sia investita di maggior autorità sulle Opere ospitaliere ».

L'onorevole Barbiellini-Amidei non è presente. S'intende che abbia rinunciato a svolgere quest'ordine del giorno.

L'onorevole Bigliardi ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'onorevole Barbiellini-Amidei:

« La Camera mentre plaude all'opera di assistenza sociale svolta dal Governo fascista; raccomanda che siano date disposizioni affinché le Opere Pie facciano una rigorosa ricognizione delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie dei benefattori. Sia di poi fatta una comparazione fra le disposizioni in esse raccolte e quelle oggi osservate perchè prescritte da statuti, spesso estesi con animo settario. Le eventuali contraddizioni o lacune derivanti dal confronto suddetto dovranno trovare solo nel Ministero il giudizio definitivo. Raccomanda che alle Amministrazioni delle Opere Pie sia fatto obbligo di vigilare affinché le spoglie mortali e le memorie dei benefattori abbiano decorosa conservazione. Propone che sui beni immobili, le Opere Pie segnino il nome del benefattore e la data del legato sormontati dal Fascio — emblema della rinnovata morale — del popolo italiano anche nel campo dell'Amministrazione della beneficenza ».

L'onorevole Bigliardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGLIARDI. Rinunzio a parlare, mantenendo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Viale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,
convinta che dopo l'istituzione dei Podestà e la statizzazione dei segretari comunali, a maggiore doverosa salvaguardia della scru-

polosa gestione del pubblico denaro, sia opportuno rendere più efficace e palese l'azione di controllo sulle Amministrazioni dei comuni;

mentre plaude ai rigorosi criteri cui è ispirata la scelta di amministratori onesti, oculati e stimati;

raccomanda che sia mantenuta ferma e fatta pienamente osservare la norma saggiamente dettata nell'autunno scorso da S. E. il Capo del Governo, secondo cui i bilanci dei comuni devono essere compilati, esaminati ed approvati prima dell'inizio dell'anno;

che sia effettuato con sempre maggiore larghezza di mezzi ed efficacia di azione il servizio ispettivo sui comuni da parte delle prefetture e che queste nelle approvazioni delle deliberazioni podestarili portanti impegni di spese, specie se facoltative e gravanti sopra vari esercizi, seguano criteri di massimo rigore;

infine che sia effettuato, tempestivamente e rigorosamente, il controllo sui conti consuntivi dei comuni, al quale riguardo appare conveniente: anzi tutto che siano accertate entro breve termine le precise situazioni economiche e patrimoniali degli enti, punto di partenza indispensabile, procedendo alla revisione ed approvazione del residuo di conti archiviati presso le prefetture in attesa di esame; in seguito che per il controllo sui conti consuntivi siano dettate tassative norme ispirate ai criteri seguenti: il controllo sia annualmente ultimato entro i primi sei mesi dell'anno: esso sia reso più palese alla massa degli amministratori e più efficace col disporre che la revisione del conto consuntivo da parte delle prefetture, specie per i piccoli comuni, sia effettuato presso il comune medesimo, da un funzionario di prefettura, assistito dal Podestà e presente il segretario comunale, il tesoriere ed i contribuenti che avessero fatto pervenire reclami contro il conto in esame, riservando al prefetto l'approvazione delle conclusioni del funzionario e l'esame dei consuntivi in merito ai quali il funzionario stesso non avesse ritenuto di potersi pronunciare».

VIALE. Rinunzio a svolgerlo, e lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Salvi, sottoscritto anche dai camerati Perna, Gaetani, De Martino, Muscatello, Aldi-Mai, Maresca, Foschini, Di Marzo Vito, Lupi, Vinci, Pavoncelli, D'An-

nunzio, Cingolani, Verdi, Geremicca, Morelli Eugenio, Giuliano:

« La Camera, prendendo il più vivo interesse alla grande battaglia demografica ingaggiata dal Duce, plaude innanzi tutto all'opera vasta, profonda, particolareggiata del Governo che ha attaccato il fondamentale problema e lo persegue senza riposo da ogni lato;

convinta che i favorevoli risultati debbano provenire non solo dalla eccellenza degli ordinamenti e dalla buona preparazione di coloro che devono applicarli, ma anche dalla completa utilizzazione di tutte le forze che hanno il compito di concorrere al loro rendimento;

fa voti che sempre maggiori cure si dedichino alla utilizzazione del Corpo sanitario che, sia nei centri più popolosi dove morbilità e mortalità sono più intensamente dominate dalle grandi malattie sociali (sifilide, tubercolosi, alcoolismo, in primo luogo) come nei centri rurali e nelle campagne dove è signora della patologia la malaria; sia nella difesa sociale igienica delle popolazioni, come nelle cure agli ammalati; sia nella sfera dell'Opera di assistenza alla maternità e all'infanzia, come nel programma educativo e perfezionativo dell'Opera Balilla e Avanguardisti; sia nell'assistenza al lavoro, che nel vasto campo ricreativo, svelenatore e correttivo, del Dopolavoro; sia nella formazione della coscienza eugenica che sempre più tende ad affermarsi nella nuzialità, come nella dura, appassionata, pericolosa ricerca di sempre nuovi e più efficaci metodi di difesa e di cura, costituisce un esercito sempre mobilitato che intende ad intensificare sempre di più la sua azione, perchè nel Duce che ha tracciato il programma di questa, riconosce non solo il Capo, ma anche Colui che finalmente ha visto chiaro in tutto quanto concerne l'aumento quantitativo e il perfezionamento qualitativo degli italiani ».

SALVI. Rinunzio a svolgerlo, e lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE MARTINO, *relatore*. Rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

BIANCHI MICHELE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. (*Applausi*). Onorevoli ca-

merati! Desidero, anzitutto, ringraziare l'onorevole De Martino per la precisa perspicua relazione da lui presentata sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1929-30.

La esperienza ha dimostrato la efficacia del magistero preventivo di polizia, quando l'esercizio di esso si svolga in un ambiente politico, dominato da un'alta idea dello Stato.

Ormai le vecchie formule astratte del reprimere e non prevenire volgono al tramonto, purtroppo non senza lampi rossigni, come si è visto recentemente in grandi paesi, poichè la realtà delle cose, inflessibile giustiziera, s'incarica di dimostrare che le tardive repressioni si risolvono sempre nelle stragi civili e nel sangue.

Il plebiscito del 24 marzo, svoltosi senza il più piccolo turbamento dell'ordine pubblico, dimostra che la pace sociale, di cui gode l'Italia, non è fondata sulla paura, ma sulla raggiunta unità spirituale del popolo italiano: forza morale e spirituale incommensurabile, che darà, in avvenire, frutti anche maggiori.

Il rispetto della legalità, l'attuazione sempre più rigorosa della giustizia in tutti i rami dell'attività di Governo, daranno a tutti i cittadini la sensazione sempre più sicura del valore immanente del nuovo ordine di cose, instaurato dal Regime.

Gli organi responsabili di Governo e le gerarchie del Partito collaboreranno, come finora hanno fatto, a che nell'animo di tutti gli italiani si rafforzi sempre più il senso di attaccamento devoto e consapevole allo Stato Fascista. Poichè la funzione del Partito non è affatto esaurita, nè è prossima ad esaurirsi.

Il Partito Fascista, agli ordini del Duce, si va trasformando in una vera e propria istituzione dello Stato: garanzia primaria per il mantenimento dell'ordine politico e giuridico e dello stesso ordine sociale. Non casta politica chiusa, ma classe politica aperta a tutte le energie, a tutte le volontà di bene del Paese.

Da essa il Governo trae i candidati ai posti di lavoro e di responsabilità: dal novembre del 1922 sono stati tratti dal Partito 29 prefetti; nelle file di esso si sono scelti i podestà, i presidi e rettori delle provincie, poichè la disciplina volontaria e salda del Partito Fascista è garanzia del fedele adempimento di maggiori doveri.

Privo di ogni particolarismo, alieno da ogni faziosità, severamente imparziale coi suoi stessi gregari, il Partito Fascista costi-

tuisce un elemento necessario di quella armonia e concordia di spiriti e di volontà, che assicurerà alla Nazione le condizioni necessarie per il suo incremento e sviluppo, in tutti i campi dell'ordine civile e politico.

Senza persecuzioni e senza intolleranze, la Rivoluzione Fascista va rinnovando i ruoli dei dirigenti, nella burocrazia: dal novembre del 1922, sono stati collocati a riposo 86 prefetti. La scelta dei nuovi viene fatta con criteri di rigorosa selezione.

Per quanto riguarda la organizzazione amministrativa del nuovo Stato, sarà bene fissare alcuni punti di riferimento e di orientamento, che valgano a configurare nettamente il sistema e il tipo di detta organizzazione.

Quando si parlava di abolire la provincia come corporazione territoriale autonoma, distinta dallo Stato, Mussolini, alle cui supreme ispirazioni risale tutto l'ordinamento giuridico attuato dalla Rivoluzione, sentì che, attraverso il suono di una fraseologia troppo generale, si andava verso il vuoto, poichè unità non significa astratta indistinzione, ma armonica coordinazione. E la provincia rimase, in quanto voluta dalla storia, dalla tradizione, dalle esigenze stesse di sviluppo dello Stato Fascista.

Taluno parla, adesso, di creare il Podestà funzionario dello Stato. Allo stesso titolo e con la stessa ragione si potrebbe parlare di creare il Preside della provincia funzionario dello Stato. Errore profondo e grave, poichè si dimentica che il comune e la provincia sono corporazioni territoriali, aventi una personalità giuridica distinta da quella dello Stato; e, da un punto di vista meno formale, non si vede l'enorme impaccio che deriverebbe allo Stato da un accrescimento così considerevole della burocrazia statale.

Da un punto di vista storico, coloro che si fanno a patrocinare codeste riforme, come presunti sviluppi della Rivoluzione, non tengono presente che le condizioni di vita e di progresso di una società nazionale e le possibilità di potenza di essa sono tanto più forti e sicure, quanto più vi è armonicamente praticata la distribuzione dei compiti e delle funzioni.

Pertanto, presi gli ordini da S. E. il Capo del Governo, dichiaro che non intendiamo istituire nè il Podestà funzionario dello Stato nè il Preside funzionario dello Stato. (*Applausi*).

Il Fascismo, in questo campo, aveva un compito che ha attuato: assicurare, cioè, nell'ambito della sovranità dello Stato, la coe-

sione della società comunale e provinciale con la società nazionale. Questo è stato fatto: ora bisogna lasciare, senza impazienze, che i nuovi istituti si perfezionino e diano i frutti, che certamente daranno.

La impazienza, anche nel campo legislativo, spesso è indice di debolezza, più che di forza: di mancanza di idee, più che di esuberanza di idee.

Del resto, l'istituto podestarile va facendo buona prova: e sta in fatto che, su 6095 Podestà, soltanto 780 vengono retribuiti. Il che prova il prestigio che la carica di Podestà gode nel Paese.

Sempre a proposito di enti locali, il Governo sta attendendo a due compiti fondamentali: riordinare tutta la legislazione sui comuni e le provincie: e questo sarà fatto mediante la emanazione di un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, al quale attualmente si è accinto il Ministero dell'interno. (*Vive approvazioni*).

Ho dato disposizioni che il lavoro proceda con sollecitudine e, soprattutto, che sia tenuta presente la necessità di essere chiari e astenersi da ogni inutile rinvio di norme e disposizioni. (*Applausi*). Quando il lavoro preparatorio degli uffici sarà terminato, interpellèrò sullo schema predisposto il Consiglio di Stato, che certamente concorrerà, coi suoi lumi, a rendere l'opera più pregevole.

C'è, poi, il problema della finanza locale. Esso ha due aspetti: riordinamento delle fonti di entrata, severo controllo sulle spese. La riforma della Giunta provinciale amministrativa, in piena attuazione, è un elemento non trascurabile, per quanto riguarda l'esercizio di un più severo controllo sulle spese.

Poichè si tratta di materia in corso di studio, non è il caso di fare anticipazioni monche o vaghe. Desideravo, soltanto, riaffermare che il Governo sente tutta l'importanza e la urgenza del problema, poichè, come è stato detto da una augusta parola, non potrà dirsi risoluto il problema della finanza in generale finchè non sarà risoluto il problema della finanza locale, essendo unico il contribuente ed inscindibilmente unitarie le esigenze della economia nazionale.

Come accennai in altra occasione, era invalso l'abuso, da parte dei comuni e delle provincie, di presentare i bilanci alle autorità tutorie a esercizio già inoltrato. Tale abuso aveva finito col rendere il controllo sui bilanci degli enti autarchici privo di ogni seria efficacia. Il Ministero dell'interno intervenne con disposizioni perentorie e l'abuso oggi è cessato.

L'onorevole De Martino ha segnalato la opportunità di una speciale ricerca statistica, allo scopo di raccogliere tutti gli elementi concernenti il graduale incremento dei servizi dei comuni, delle provincie, dei consorzi e delle aziende assunte in gestione diretta, in relazione ai mezzi finanziari corrispettivi. Assicuro l'onorevole relatore che il Governo concorda, ed accetta di buon grado la sua proposta, come una utile raccomandazione.

Per quanto riguarda la opportunità, che è stata fatta presente, di integrare la deficienza dei mezzi finanziari dei comuni e delle provincie, l'esame della questione rientra nel problema, di carattere generale, della riforma delle finanze locali. Come è noto all'onorevole De Martino, nessun fondo è stanziato nel bilancio dell'interno per eventuali integrazioni dei bilanci degli enti locali: la compartecipazione al provento della tassa scambi, a favore delle sole provincie, riguarda una assegnazione stanziata nel bilancio delle finanze. Si potrà, forse, provvedere — nei limiti delle possibilità finanziarie generali — al bisogno segnalato, assicurando agli enti locali maggiori proventi o esonerandoli da contributi ed oneri, attualmente ad essi imposti dalle norme in vigore.

Nel campo dell'assistenza e beneficenza pubblica, la legge sulla Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, il cui bilancio si aggira attorno agli ottanta milioni, è stata integrata — oltre che dal suo particolareggiato regolamento — dalle disposizioni legislative e regolamentari dirette al riordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. La legge 4 marzo 1928 ha ricostituito su nuove basi l'istituto della Congregazione di Carità.

Ma bisogna procedere per gradi, e tener conto di un complesso di delicati fattori e circostanze, anche di ordine psicologico. La beneficenza, in Italia, ha, in gran parte, carattere volontario: perciò deve essere accuratamente evitato tutto ciò che possa avere l'effetto di inaridire le fonti. Se, infatti, tale eventualità si verificasse, occorrerebbe estendere in modo considerevole ogni forma di assistenza legale, con conseguente sensibile aggravio dello Stato e degli enti locali, e, perciò, dei contribuenti.

D'altra parte, nell'orbita delle attuali disposizioni di legge, possono sempre essere compiute e si vanno, infatti, compiendo, importanti riforme nell'ordinamento delle istituzioni locali di assistenza e beneficenza.

Al riguardo, in una mia circolare dello scorso ottobre, io rivolgevo ai prefetti queste testuali parole: « La concentrazione delle forze in ogni campo, allo scopo di evitare dannose dispersioni di energie, è uno dei metodi fondamentali di azione che caratterizzano, in modo peculiare, l'attività del Regime Fascista. Così, anche nel campo della beneficenza, occorre promuovere e incoraggiare, per quanto è compatibile con la natura degli Istituti, il processo di unificazione e di coordinamento delle energie benefiche, nell'intento di dare alle varie forme assistenziali una maggiore unità di indirizzo, economia di gestione ed efficacia di azione ».

Il Ministero dell'interno seguirà attentamente l'attività delle Prefetture, in questo delicatissimo campo dell'azione amministrativa; e non mancherà di intervenire, ove se ne addimostrerà la necessità.

Non è necessario indugiare sul valore che il Governo Fascista attribuisce all'attività degli organi amministrativi, in materia sanitaria e di profilassi sociale. In questa materia c'è un solo limite: le possibilità concrete del bilancio.

In sede di riforma della legge comunale e provinciale e di coordinamento delle norme vigenti, sarà attentamente studiata la possibilità di allargare, nel campo sanitario, le attribuzioni dell'Ente provincia.

La legge 24 dicembre 1928, n. 2961, che dà al prefetto la facoltà di emanare ordinanze obbligatorie, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città, si va attuando con le opportune cautele, con spirito di equità sociale, in rispondenza alle finalità, che l'hanno ispirata e dettata.

Entro il 1929, il riordinamento delle Amministrazioni locali e del relativo personale dovrà essere un fatto compiuto. Il Capo del Governo ha già fatto sapere, a mezzo dei prefetti, che non saranno accordate altre proroghe perchè, nel 1930, tutte le Amministrazioni locali dovranno essere definitivamente assestate. La interpretazione autentica data alle norme relative alla dispensa del personale degli enti locali, con un disegno di legge in corso di approvazione, servirà a facilitare l'opera, che sarà condotta con spirito di serena giustizia, non disgiunta dalla risoluta volontà di assicurare alle Amministrazioni in parola i benefici che il legislatore si è proposti.

Nel suo memorabile discorso al Consiglio di Stato, il Capo del Governo riaffermò solennemente che il controllo giurisdizionale di

legittimità sugli atti amministrativi, affidato al Consiglio di Stato, risponde ad un interesse preminente dello Stato Fascista, dando così solenne testimonianza che la esigenza fondamentale della giustizia nella amministrazione è sentita più dai Governi forti, che dai deboli Governi parlamentari. (*Approvazioni*).

Si può, pertanto, avere piena fiducia che, sotto la guida di Mussolini, la funzione del Consiglio di Stato è destinata a svilupparsi ed integrarsi, non mai a subire diminuzioni.

Onorevoli camerati! È stato detto che la creazione delle Signorie, in Italia, per la impronta originale data ad esse da alcune forti individualità, poteva essere considerata come un'opera d'arte. Se, perciò, è vero che la sintesi è possibile solo a conclusione di un periodo storico definito e, pertanto, mal si adatta ad una rivoluzione in corso di sviluppo, tuttavia la intuizione immediata della realtà che si va plasmando sotto i nostri occhi, con la linea chiara che l'ispirazione unitaria dà alle creazioni del genio, ci permette di dire che il Fascismo ha dato al popolo italiano il senso e l'orgoglio dello Stato. (*Applausi*).

Uno storiografo acido accusò il Fascismo di difetto di testa, negandogli, in tal modo, la possibilità di attuare una funzione veramente rinnovatrice nel seno della società nazionale. Ma documenti incancellati ed incancellabili dimostrano la infondatezza della insinuazione.

Assai prima che il Fascismo accogliesse nelle sue file, dopo il trionfo, i filosofi e i teorici, dei quali il Re Federico di Prussia usava lodare la professionale attitudine dialettica di giustificare, *post factum*, tutto il giustificabile e l'ingiustificabile; prima che il Fascismo, dico, li accogliesse nelle sue file, sta in fatto che esso aveva già fissato, in maniera solenne, le sue tavole fondamentali, alle quali è rimasto fedele, pur nel difficile aspro e fortunoso periodo delle realizzazioni pratiche. (*Approvazioni*).

Nel programma del Partito Nazionale Fascista, in data del 1921 — dico del 1921 — redatto da Mussolini, troviamo la prima precisa definizione dei principii fondamentali della dottrina mussoliniana, circa la Nazione e lo Stato.

« La Nazione, ivi è detto, non è la semplice somma degli individui viventi nè lo strumento dei partiti pei loro fini, ma l'organismo comprendente la serie indefinita delle generazioni; essa è la sintesi suprema di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe. Lo Stato è

l'incarnazione giuridica della Nazione. Gli istituti politici sono forme efficaci, in quanto i valori nazionali vi trovino espressione e tutele. I valori autonomi dell'individuo e quelli comuni a più individui (famiglie, comuni, corporazioni *et coetera*) vanno promossi, sviluppati e difesi, sempre nell'ambito della Nazione a cui sono subordinati. Lo Stato è sovrano: esso è il geloso custode e difensore e propagatore della tradizione nazionale, del sentimento nazionale, della volontà nazionale». 1921! (*Applausi vivissimi e prolungati*).

E nella riunione sindacale di Bologna del 1922 — dico gennaio 1922: preciserò ancor di più: 24 gennaio 1922 — la mozione programmatica approvata reca, in sintesi, quello che poi sarà lo spirito animatore dell'ordinamento corporativo. Udite:

«A ben precisare i caratteri e gli scopi del nuovo organismo sindacale fascista, il Convegno — dice la mozione del gennaio 1922 — fissa i seguenti capisaldi: 1°) il lavoro costituisce il sovrano titolo che legittima la piena ed utile cittadinanza dell'uomo nel consesso sociale; 2°) il lavoro è la risultante degli sforzi volti armonicamente a creare, a perfezionare, ad accrescere quanto forma benessere materiale, morale, spirituale dell'uomo; 3°) sono da considerarsi lavoratori tutti indistintamente coloro che comunque impiegano o dedicano l'attività ai fini suaccennati e, pertanto, la organizzazione sindacale, pur con le opportune suddivisioni e varietà di aggruppamento, deve proporsi di accoglierli tutti, senza demagogici ostracismi; 4°) la Nazione è sopra gli individui, le categorie e le classi. Gli individui, le categorie e le classi sono strumenti di cui la Nazione si serve per il raggiungimento della sua maggiore grandezza. Gli interessi degli individui, delle categorie e delle classi acquistano titolo di legittimità, a patto che siano contenuti nel quadro del superiore interesse nazionale». Signori, gennaio 1922! (*Vivi applausi*).

Con la enunciazione di questi principi fondamentali, dai quali doveva poi naturalmente germinare la legge del 3 aprile 1926 e la Carta del Lavoro, il Fascismo superava, al tempo istesso, sia il liberalismo che il socialismo, e si avanzava, sulla scena della vita italiana, con una bandiera nuova, che non è stata ripiegata in nessun momento.

Contro il liberalismo, il Fascismo affermò nettamente la intima unità morale degli individui con lo Stato nazionale.

Soltanto nello Stato e per mezzo dello Stato gli individui e le classi realizzano la loro

essenza etica e diventano veramente liberi, svincolandosi dalla soggezione agli interessi particolaristici e di categoria.

Contro il socialismo, il Fascismo oppone la Società nazionale, costituita da tutto il popolo, come tradizione, come sentimento, come volontà.

La lotta di classe, postulata dal marxismo, è superata in questa concezione unitaria, che pure non cancella la distinzione delle categorie e degli interessi, ma li concilia in una sintesi superiore. Questa sintesi superiore è l'ordinamento corporativo.

Rimangono fuori le fazioni e le sette, poiché il nuovo Stato Fascista non conosce limiti estrinseci e zone franche; esso educa il balilla per farne l'avanguardista, l'avanguardista per farne il soldato ed il milite di domani, il gregario del Partito per farne il gerarca e prepararlo ai posti di responsabilità e di comando, e per renderlo sempre più consapevole difensore della Rivoluzione.

Onorevoli camerati! La Rivoluzione Fascista, lo Stato che essa va creando, il Regime, che costituisce la nostra passione ed il nostro orgoglio, portano il segno indelebile del Capo, al quale i Fati hanno concesso il terribile privilegio di essere l'artefice e il giudice dell'opera sua, solo dinanzi al volto di sfinge della Storia che diviene.

Dopo le elezioni plebiscitarie del 24 marzo, che hanno confermato anche ai più ostilmente prevenuti la grandiosa unanimità della adesione popolare al Fascismo e a Benito Mussolini, è passato nell'anima del Paese come un fremito. Il popolo ha sentito la fierezza altera di essere rappresentato da Lui, nelle sue più incoercibili aspirazioni di vita e di potenza.

La Rivoluzione Fascista, dopo avere spodestato e vinto le vecchie caste parlamentari ed i vecchi partiti, ha trasferito a sé stessa i poteri del debellato regime parlamentare: e di questi poteri si vale, si è valsa e si avvarrà nell'interesse esclusivo della Nazione e dello Stato, così come il suo Capo della investitura rivoluzionaria si è valso soltanto per le superiori finalità della Nazione italiana, fin dal giorno nel quale, in camicia nera di combattimento, portò al Re d'Italia l'adesione delle generazioni della Vittoria, due volte riconsacrata. (*Vivissimi, generali, prolungati, reiterati applausi — Moltissime congratulazioni — Si congratulano con l'oratore anche il Capo del Governo e tutti i Ministri*).

PRESIDENTE. Così questa discussione è esaurita. Domando al Governo se e quali degli ordini del giorno presentati intende accettare.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Li accetto tutti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo, allora, ai presentatori degli ordini del giorno, se sono soddisfatti o intendono insistervi.

L'onorevole Bigliardi?

BIGLIARDI. Sono soddisfatto, e non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Viale?

VIALE. Sono soddisfatto, e non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sardi?

SARDI. Sono soddisfatto, e non insisto.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1929 AL 30 GIUGNO 1930. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno — Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (*Spese fisse*), lire 114,631,920.

Capitolo 2. Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1514; articoli 184 e 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908), lire 1,200,000

Capitolo 3. Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, lire 1,680,000

Capitolo 4. Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Somma dovuta alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile, ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536, lire 7,900,000.

Capitolo 5. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 100,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre

Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392, e 2 luglio 1925, n. 1205), lire 413,300.

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie — Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, lire 433,000.

Capitolo 8. Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (*Spese fisse*), lire 2,500,000.

Capitolo 9. Manutenzione riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonché dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme per Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza — Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali, lire 2,000,000.

Capitolo 10. Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Saese di Ufficio per l'arma dei Reali Carabinieri e per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi, lire 3,728,000.

Capitolo 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 4,500,000.

Capitolo 12. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri, lire 4,500,000.

Capitolo 13. Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza;

delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle amministrazioni dipendenti dall'interno — Spese accessorie — Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti, lire 14,076,000.

Capitolo 14. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 15. Consigli e Commissioni — Spese relative, lire 97,400.

Capitolo 16. Spese per propaganda d'italianità, lire 240,000.

Capitolo 17. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato, lire 32,000.

Capitolo 18. Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078), lire 15,000.

Capitolo 19. Spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 21. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 50,000,000.

Capitolo 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (articolo 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918) (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (*Spesa obbligatoria*), lire 108,000.

Capitolo 24. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Spese per l'Amministrazione civile. —

Capitolo 25. Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, numero 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati, lire 400,000.

Capitolo 26. Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192), lire 7,628.

Capitolo 27. Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 885,300.

Capitolo 28. Impianto e funzionamento del laboratorio per il restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno, lire 1,440.

Capitolo 29. Contributo annuo a favore dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (articolo 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247), lire 1,000,000.

Capitolo 30. Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331), lire 50,000.

Capitolo 31. Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro, lire 14,600,000.

Capitolo 32. Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, lire 30,000,000.

Capitolo 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000,000.

Capitolo 34. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) (*Spesa d'ordine*), lire 4,500,000.

Capitolo 35. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie, lire 5,000.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 36. Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad

enti pubblici ed Istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, lire 5,500,000.

Capitolo 37. Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272), lire 300,000.

Capitolo 38. Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere — Spese per l'acquisto del radio (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016), lire 2,000,000.

Capitolo 39. Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427), lire 150,000.

Capitolo 40. Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, lire 50,000.

Capitolo 41. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2º, della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 1,000,000.

Capitolo 42. Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio — Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (articolo 6 lettere *a* e *b*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 2,000,000.

Capitolo 43. Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera *c*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382), lire 100,000.

Capitolo 44. Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori anti-tracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la dia-

gnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292), lire 500,000.

Capitolo 45. Spese per il funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118, e decreto ministeriale 1º novembre 1925); nonché per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033), lire 278,000.

Capitolo 46. Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici — Sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732), lire 150,000.

Capitolo 47. Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie — Sussidi e concorsi — Contributi per le scuole-convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832), lire 1,500,000.

Capitolo 48. Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica, lire 15,000.

Capitolo 49. Stabilimento termale di Acqui per l'indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, lire 250,000.

Capitolo 50. Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti — Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (decreto luogotenenziale 12 aprile 1927, n. 1056), lire 850,000.

Capitolo 51. Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie — Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali — Contributi per le condotte veterinarie — Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno, lire 1,700,000.

Capitolo 52. Contributo per l'ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2441), lire 12,000.

Capitolo 53. Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (articolo 190 del testo

unico 1º agosto 1907, n. 636) — Studi sulla etiologia della pellagra — Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra, lire 50,000.

Capitolo 54. Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna, lire 300,000.

Capitolo 55. Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria — Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2 sub 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; articolo 38 Regio decreto 28 febbraio 1907, n. 61, modificato dal decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; articolo 2 Regio decreto 21 luglio 1927, n. 1502) — Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, lire 2,500,000.

Capitolo 56. Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (*Spesa d'ordine*), lire 300,000.

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 57. Servizio segreto, lire 3,000,000.

Capitolo 58. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative (*Spese fisse*), lire 152,168,080.

Capitolo 59. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la capitale — Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza — Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendenti dal servizio, lire 6,640,000.

Capitolo 60. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento — Vestiario — Risarcimento danni al vestiario — Medaglie al merito di servizio, lire 2,250,000.

Capitolo 61. Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (articolo 4 del Regio decreto 12 luglio 1925, n. 1205), lire 19,800.

Capitolo 62. Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrino in Sicilia — Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi ed a altri

agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasioni e per sequestro di armi, lire 2,500,000.

Capitolo 63. Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e per il servizio delle ricerche, lire 1,250,000.

Capitolo 64. Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Spese per trasferimento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, lire 8,000,000.

Capitolo 65. Spese per la repressione del malandrino in Sicilia — Acquisto mantenimento di cavalli e di bardature — Fitto di locali, lire 500,000.

Capitolo 66. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la capitale — Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura — Bardature: sostituzione e riparazione, lire 500,000.

Capitolo 67. Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio — Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio — Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio, lire 750,000.

Capitolo 68. Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza, lire 15,000,000.

Capitolo 69. Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 41 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949), lire 2,500,000.

Capitolo 70. Casermaggio per i Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali — Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (arti-

colo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379), lire 33,500,000.

Capitolo 71. Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica, lire 40,000.

Capitolo 72. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghesia e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri, lire 150,000.

Capitolo 73. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica — Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento — Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe, lire 1,500,000.

Capitolo 74. Spese confidenziali per la repressione del malandrinnaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini, lire 3,000,000.

Capitolo 75. Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602), lire 350,000.

Capitolo 76. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati, lire 20,000,000.

Capitolo 77. Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza, lire 7 milioni.

Capitolo 78. Spese per i confinati di polizia — Contributo per funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881), lire 6,000,000.

Capitolo 79. Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza, lire 100,000.

Capitolo 80. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785), lire 200,000.

Capitolo 81. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da

altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per i servizi di pubblica sicurezza, lire 500 mila.

Capitolo 82. Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera — Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Indennità di frontiera e di missione ai funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Equipaggiamento — Casermaggio — Mezzi di trasporto — Acquisto e manutenzione di materiale vario — Fitto di locali — Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine, lire 25,000,000.

Capitolo 83. Spese per il servizio di investigazione politica, lire 30,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 84. Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quelle delle provincie redente (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966), lire 1,051,280.

Capitolo 85. Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (*Spese fisse*), lire 280,000.

Capitolo 86. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966) (*Spese fisse*), lire 8,900,000.

Capitolo 87. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (*Spese fisse*), lire 16,945,000.

Spese per l'Amministrazione civile. — Capitolo 88. Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1 milione e 300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto-

legge 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (*Spesa ripartita* — Quinta delle 25 annualità), lire 80,015.

Capitolo 89. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (*Spese fisse*), lire 195,000.

Capitolo 90. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*), lire 286,500.

Capitolo 91. Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7, e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*), lire 159,000.

Capitolo 92. Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791, e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 10 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 376, e 14 giugno 1928, n. 1582) (*Spesa obbligatoria*), lire 47,841,782.

Capitolo 93. Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543, e 23 ottobre 1925, n. 2043; articolo 5 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1502), lire 1,500,000.

Capitolo 94. Rimborso dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1º aprile 1915, n. 476), lire 250,000.

Capitolo 95. Somma da corrispondere alla Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispet-

tivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958, e 31 dicembre 1925, n. 2423 (*Spesa ripartita* — Ultima delle sei quote), lire 1,250,000.

Capitolo 96. Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667), lire 200,000.

Capitolo 97. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza, lire 586,300.

Capitolo 98. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2 (comma 4) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (*Spesa obbligatoria*), lire 39,500.

Capitolo 99. Maggiore interesse di pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843). (*Spesa obbligatoria*), lire 2 milioni e 790,055.

Capitolo 100. Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370 — Terza delle 25 annualità consolidate), lire 50,000,000.

Capitolo 101. Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1353), lire 180,000.

Capitolo 102. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (*Spesa ripartita* — Dodicesima delle venticinque annualità), lire 250,000.

Capitolo 103. Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quelle della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggiore numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o totale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (Regio decreto 20 novembre 1929, n. 2301) (*Spesa ripartita* — Undecima delle 12 annualità), lire 150,000.

Capitolo 104. Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (articolo 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (*Spesa ripartita* — Sesta delle dieci annualità), lire 2,000,000.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 105. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4^o) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (*Spesa obbligatoria*), lire 533,319.

Capitolo 106. Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e per sussidi in capitale ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolanze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (*Spesa ripartita* — Sesta delle dieci annualità), lire 525,000.

Capitolo 107. Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile, lire 60,000.

Capitolo 108. Concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni e consorzi, per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile (testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143, e legge 21 giugno 1928, n. 582) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,652,114.

Capitolo 109. Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (*Spesa ripartita*) (Articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886 — Quinta delle dieci annualità — Articolo 1 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636 — Seconda delle cinquanta annualità), lire 1,050,000.

Capitolo 110. Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (articolo 1 del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1487) (*Spesa ripartita* — Quarta delle cinque annualità), lire 200,000.

Capitolo 111. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 112. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri enti morali, al fine di provvedere alla costruzione sistemazione ed arredamento di ambulatori anti-tracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000.

Categoria II. — *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 113. Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la scostruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (*Spesa ripartita* — Nona delle trentacinque annualità), lire 71,612.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 158,176,620.

Debito vitalizio, lire 50,308,000.

Spese per l'Amministrazione civile, lire 54,449,368.

Spese per la sanità pubblica, lire 19 milioni e 505,900.

Spese per la sicurezza pubblica, lire 322,417,880.

Totale della categoria 1ª della parte ordinaria, lire 604,856,868.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 27,176,280.

Spese per l'Amministrazione civile, lire 107,758,152.

Spese per la sanità pubblica, lire 9 milioni e 65,433.

Totale della categoria Iª della parte straordinaria, lire 143,999,865.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Estinzione di debiti, lire 71,612.

Totale della parte straordinaria, lire 144 milioni e 71,477.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 748,856,733.

Categoria II. *Movimento di capitali*, lire 71,612.

Totale generale, lire 748,928,345.

PRESIDENTE Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico di questo disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli De' Stefani e Alessandrini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE' STEFANI. A nome della Giunta per i Trattati di commercio e le tariffe doganali, ho l'onore di presentare alla Camera le seguenti relazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea per essere lavorate (43);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo etiopico di una zona franca ad Assab (59);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri (78);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale (79);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio (80);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabili alle specialità medicinali (98);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928 (100);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1º aprile 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 (101)

Determinazione, per l'anno 1929, delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia alla importazione nel Regno. (120)

ALESSANDRINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Nuovo ordinamento delle milizie speciali delle comunicazioni (ferroviaria e postelegrafica) (153).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930. (15 e 15-bis)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero. (104)

Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno. (145)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. (74)

Provvedimenti per l'istruzione magistrale. (138)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (15 e 15-bis):

Presenti e votanti	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero (104):

Presenti e votanti	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	245
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno (145):

Presenti e votanti	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca di-

sposizioni in materia di edilizia popolare ed economica (74):

Presenti e votanti	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Provvedimenti per l'istruzione magistrale (138):

Presenti e votanti	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	246
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Amicucci — Arcangeli — Ardissonne — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Baisrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barengli — Barisonzo — Bascone — Belloni — Belluzzo — Beninati — Benni — Berta — Bette — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Brescia — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calvetti — Calza Bini — Cantalupo — Cao — Capri-Cruciani — Carapelle — Cardella — Carusi — Casalini — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiesa — Ciano — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Colucci — Coselschi — Cristini — Crollalanza.

Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — Del Bufalo — De La Penne — Del Croix — De Martino — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Donzelli — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Foschini — Fossa — Franco — Fregonara.

Gaddi-Pepoli — Gaetani — Gangitano — Gargioli — Garibaldi — Geremicca — Giannurco — Giardina — Giarratana — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pie-

Macarini Carmignani — Manganelli — Marquet.

Pace — Palermo.

Raschi.

Zaccaria Pesce.

tro — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini.

Igliori.

Josa.

Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leoni — Limoncelli — Locurcio — Lunelli — Lupi — Lusignoli.

Madia — Maggio Giuseppe — Manaresi — Mantovani — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Mariotti — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzi — Michelini — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastera — Morelli Giuseppe — Moretti — Motta Giacinto — Mottola Raffaele — Muscatello — Muzzarini.

Natoli — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo.

Pala — Panunzio — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Peverelli — Pezzoli — Pierazzi — Pirrone — Porro — Postiglione — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Raffaelli — Ranieri — Redaelli — Re David — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricci — Ricciardi Roberto — Righetti — Riolo Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Savini — Scarfotti — Schiavi — Scorza — Serena Adelchi — Sertoli — Severini — Sirca — Sorgenti — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Tecchio — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Valery — Vascellari — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Sono in congedo:

Barni — Bartolomei — Bertacchi — Bonacini.

Canelli — Caprino.

De Carli.

Fantucci.

Lualdi.

Sono ammalati:

D'Addabbo.

Garelli — Gervasio.

Paoloni.

Radio de Radiis — Ricchioni.

Sansanelli.

Tullio.

Vaselli.

Zanicchi.

Assenti per ufficio pubblico:

Angelini — Arnoni.

Bartolini — Basile — Borriello Biagio.

Calore — Capoferri — Cariolato — Ceserani.

De Marsanich — Domeneghini.

Fioretti Arnaldo — Fornaciari.

Giuriati Domenico.

Imberti.

Jung.

Landi — Lessona — Lucchini.

Maggi Carlo Maria — Maltini — Malusardi — Mazzucotelli — Mezzetti.

Olivetti — Orsolini Cencelli.

Pierantoni — Polverelli.

Razza — Rocca Ladislao — Rossi.

Scotti — Storace Cinzio.

Vecchini.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere come intenda risolvere il problema dell'irrigazione sulla sinistra «Brenta» avendo il magistrato alle acque ripetutamente dichiarato che non potrà accogliere domande di concessione d'acqua, fino a tanto che non sia possibile immettere nel Brenta acqua di altri fiumi.

« BARBIERI ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà iscritta nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 23.25.

Ordine del giorno per la seduta del 10 alle ore 21.

1. — Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. — Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su

danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50. (*Approvato dal Senato*). (166)

3. — Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (168)

4. — Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri. (128)

5. — Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato, il Rettore della Regia Università di Siena e gli Enti locali per la costruzione di un edificio per l'Istituto d'igiene di quella Regia Università (*Approvato dal Senato*). (169)

6. — Provvedimenti per il risanamento igienico della zona Astagno di Ancona. (112)

7. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferrottramviario esonerato senza diritto a pensione. (35)

8. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea per essere lavorate. (43)

9. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada

automobilistica e per la concessione al Governo etiopico di una zona franca ad Assab. (59)

10. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento loganale degli zuccheri. (78)

11. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio. (80)

12. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 591, recante agevolazioni per l'esecuzione d'impianti idroelettrici connessi ad utilizzazioni irrigue. (139)

13. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la Convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona. (124)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

14. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. (21 e 21-bis)

15. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. (17 e 17-bis)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI